

### **3. LE SOCIETÀ ANONIME E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI EBREI A ROMA (1938-1943)<sup>276</sup>**

di Alessandra Camerano

Con questo contributo - frutto dell'analisi di fonti edite ed inedite conservate negli archivi della Capitale<sup>277</sup> - si vuole indagare il ruolo dell'attività economica di alcuni esponenti di rilievo della Comunità Ebraica romana, nel periodo compreso fra il 1938 ed il 1943, attraverso il peculiare esempio della "voltura" e della creazione delle società anonime<sup>278</sup>.

Tale tipo di società, regolamentato in Italia dal Codice civile del 1882, si diffuse in modo particolare tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, anni in cui, rispetto ad una progressiva contrazione delle imprese di persone, si costituirono in modo via via sempre più consistente le società di capitali<sup>279</sup>. Fra queste ultime raggiunsero una posizione particolarmente rilevante le società anonime che, proprio per le caratteristiche strutturali che le contraddistinguevano, consentivano ai soci ampi margini di manovra. Tali società godevano infatti di una propria personalità giuridica, avevano un oggetto di natura economica o di pubblica utilità ed un capitale azionario prefissato, suddiviso fra i soci, i quali rispondevano dei debiti societari con il solo patrimonio sociale. In funzione dei loro stessi requisiti, le società anonime rappresentavano dunque, per gli associati, una formula "garantita" e poco rischiosa: i soci partecipanti non solo non assumevano alcuna responsabilità oltre il limite delle quote o azioni possedute, ma nemmeno figuravano con il proprio nome nella ragione sociale, e soprattutto, erano in grado di monetizzare in tempi molto brevi, se e quando si rendeva necessario, la propria quota di partecipazione<sup>280</sup>.

Nate con il fine di "favorire le grandi imprese, chiamare [...] i capitali stranieri, associare anche la mediocrità e quasi l'indigenza ai vantaggi delle grandi speculazioni, accrescere il debito pubblico e la massa circolante del commercio"<sup>281</sup>, le società anonime finirono per oltrepassare i complessi meccanismi economici della grande finanza e del commercio internazionale, arrivando in breve tempo a rivestire un ruolo importante anche nella piccola e media impresa. Proprio in tale ambito, rispetto al fenomeno delle leggi

razziali, è necessario ricordare che le società anonime - pur non rappresentando un'esclusiva del mondo economico ebraico, né romano né nazionale, quanto piuttosto una tipologia destinata a diffondersi nel panorama europeo delle medie-grandi imprese<sup>282</sup>, erano protette da una scatola giuridica complessa dietro cui potevano celarsi figure e patrimoni difficili da indagare, proprio poiché protetti dalla formula dell'anonimato. Soprattutto nelle grandi città industriali come Milano, Torino o Genova, ma in modo consistente anche nel caso romano, dove erano presenti importanti ditte appartenenti a famiglie ebraiche, la violenta campagna di stampa condotta subito prima e nel corso dell'emanazione di tali leggi, finì per concentrarsi sulle società anonime gestite da ebrei, che, proprio grazie all'"anonimato", generavano nel Regime fortissimi sospetti<sup>283</sup>. Se da un lato però, nell'ambito della normativa razziale, si era reso *ab origine* necessario formulare un attento sistema di controllo delle società anonime (ebraiche in particolare), tuttavia il Regime fascista si trovava di fronte ad una profonda contraddizione, poiché l'insieme dell'espansione economica italiana, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, era in realtà in gran parte dovuto proprio all'uso sempre più frequente di costituire società per azioni, il cui tipo più semplice era proprio la società anonima, destinata a divenire la pietra angolare del grande capitalismo<sup>284</sup>. Rispetto a tali società il Codice del 1882 aveva previsto due precauzionali forme di controllo: la concessione dell'autorizzazione da parte del Capo dello Stato, emessa su parere del Consiglio di Stato e l'iscrizione nel registro delle imprese. Una società anonima, in buona sostanza, non poteva essere creata, almeno teoricamente, se non in virtù di un'autorizzazione governativa sempre revocabile<sup>285</sup>.

Nonostante il tentativo di costruire rigidi meccanismi di controllo, a seguito delle drammatiche difficoltà degli anni compresi fra il 1938 ed il 1942, le richieste per aprire società anonime ed i tentativi ed *escamotage* per aggirare la normativa vigente continuarono a moltiplicarsi; tale tipo di imprese, continuò dunque ad essere preferito ad altre forme giuridiche proprio per gli elementi appena messi in evidenza: garanzia dell'anonimato, concentrazione di capitali, liquidità veloce, rischio minimo garantito.

### 3.1. La legislazione antiebraica e le società anonime

Per un'analisi attenta e dettagliata dei provvedimenti legislativi relativi all'economia, attuati con l'intento di sottrarre beni e porre interdizioni nei confronti degli ebrei, occorre tenere presenti almeno due elementi di fondamentale importanza<sup>286</sup>: 1) le decisioni relative alle leggi razziali avevano fini nazionali; 2) nel periodo '38-'43, al di là dell'impressione generale di un perfetto funzionamento politico-amministrativo, le azioni intraprese dalle autorità fasciste seguirono vie complesse ed articolate, volte a realizzare le numerose, continue e spesso confuse disposizioni normative fissate dalla legge che fece seguito alle dichiarazioni del Gran Consiglio<sup>287</sup>. Sulla base di tali ele-

menti la prima e più importante conseguenza che merita di essere messa in evidenza è che, almeno ad un livello medio-alto dell'imprenditoria ebraica, una reazione alle leggi razziali vi fu e fu veloce e sostanziale. Tale reazione appare particolarmente evidente nella prima fase della pressione antiebraica, ovvero negli anni compresi fra il 1938 ed il 1940, quando reagire era ancora possibile.

I soggetti appartenenti ad un ceto sociale elevato, investiti dalla normativa, infatti, in questo biennio cruciale, riuscirono nella maggior parte dei casi a riorganizzare la propria attività e, compatibilmente alla violenta crisi che coinvolgeva tutta l'economia europea, a portare avanti le proprie imprese. Probabilmente proprio in quanto esponenti di un gruppo abituato alla gestione economica di medio-grandi patrimoni, i proprietari delle più importanti ditte romane e di altre città italiane avevano compreso prima degli altri l'entità della crisi e il dramma che si paventava all'orizzonte e si erano predisposti ad affrontarli. Occorre, inoltre, tenere presente che, sulla base della documentazione prodotta dal Governo fascista, il Regime, varò soprattutto provvedimenti "a lunga scadenza", non tanto dettati da un fulmineo accanimento contro l'economia ed il commercio ebraico, quanto piuttosto da una sistematica, anche se inizialmente incerta e confusa, volontà di limitare e controllare le ricchezze ebraiche e lo *status* sociale dei membri delle Comunità. Fu probabilmente proprio questo lento crescendo e questa progressiva definizione dell'attacco antisemita in modo via via più chiaro e comprensibile, che consentì di trovare alternative vie di fuga alla pressione incessante della normativa a coloro che avevano maggiori disponibilità economiche e maggior abitudine ad affrontare momenti di crisi e difficoltà<sup>288</sup>. Anche se il 16 febbraio del 1938, nell'*Informazione diplomatica*, Mussolini aveva dato apparente tranquillità alla popolazione ebraica, sembrando smentire l'intenzione di prendere provvedimenti contro gli ebrei, gli avvenimenti del 1938, a partire dalla violentissima campagna stampa, avevano comunque messo in sospetto i medi e grandi commercianti e gli imprenditori romani della Comunità che, usciti da un periodo complesso come quello dei primi decenni del Novecento, abituati ad affrontare gravi crisi economiche, avevano avviato una progressiva politica di protezione delle proprie aziende. Nella generale diffusione delle società anonime, il primo passo fu, in numerosi casi, la trasformazione o almeno "ristrutturazione", più meno o fittizia, delle proprie ditte, società, imprese<sup>289</sup>.

Dal febbraio al luglio del 1938, in un periodo di tempo dunque piuttosto circoscritto, la documentazione ancora conservata testimonia un'attività fervida sia da parte del Regime e delle sue magistrature, sia da parte dei diretti interessati. La violentissima campagna di stampa, se aveva da un lato messo sull'avviso coloro che vantavano posizioni economiche solide o erano più esperti nell'arte della finanza, dall'altro aveva anche evidenziato un profondo senso di incertezza da parte delle istituzioni interessate ad applicare la normativa. Le più importanti disposizioni di questo primo biennio evidenziano un'intensa attività che

coinvolse non solo personalmente Mussolini e Ciano, ma tutto l'*entourage* governativo, dal Ministero dell'Interno al Ministero della Giustizia, dal Ministero delle Finanze alle strutture corporative e di polizia, organismi certamente consapevoli delle possibili conseguenze sull'economia e sulla società italiana di un intervento tanto drastico e drammatico.

Tra le diverse disposizioni volte ad incidere sui diritti degli ebrei, una tra le più significative per valore e per conseguenze, fu sicuramente quella dell'articolo 10 del Regio decreto legge 1728, fondamento di una lunga serie di norme, attuate con decreto reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli Scambi e Valute, destinate a limitare la proprietà di beni immobili e le attività commerciali e industriali degli ebrei<sup>290</sup>.

Il primo punto del decreto legge in questione, faceva chiaro riferimento ad "aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione; l'articolo richiamato prevedeva che "il Governo del Re, su proposta del Comitato supremo di difesa, ha facoltà di determinare quali industrie debbono essere dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della nazione. La determinazione verrà fatta con decreto reale". Dopo aver indicato le aziende rilevanti per la difesa della Nazione, il decreto proseguiva sottolineando che, a prescindere dalle indicazioni fornite in precedenza riguardanti la tipologia e le caratteristiche di produzione, i cittadini di "razza ebraica" non potevano comunque essere proprietari, gestori, direttori, amministratori o sindaci, di aziende di qualunque natura che impiegassero cento o più persone<sup>291</sup>. Si cominciava dunque ad evidenziare come l'obiettivo fosse quello di colpire l'insieme dell'attività ebraica, eliminandone via via categorie specifiche, pur rimanendo ancora nell'ambito della media e grande impresa e di strutture con un numero molto consistente di dipendenti. Le decisioni del Governo fascista mettevano in luce la necessità di individuare un modo per gestire le attività inserite nei limiti indicati; si trattava, almeno teoricamente, di acquisire, amministrare e vendere i beni che, a seguito della normativa, non potevano più restare nelle mani degli ebrei. Se con l'articolo 10, dunque, era stato attivato un complesso ingranaggio, affinché il sistema funzionasse, era necessario però costruire un castello giuridico sufficientemente articolato da consentire di realizzare gli obiettivi del Regime. Proprio a tal fine, a distanza di pochi mesi, venne emanato il r.d.l. del 9 Febbraio 1939 - XVII, n. 126, secondo provvedimento essenziale, volto ad organizzare l'esproprio dei beni degli ebrei<sup>292</sup>. In particolare il II° Titolo del decreto-legge regolamentava le partecipazioni detenute da ebrei nelle aziende industriali e commerciali. Con questo secondo gruppo di norme si mirava ad ottenere l'eliminazione della presenza di ebrei nelle diverse attività industriali italiane, prevedendone il trasferimento a società rilevarie. Con un'autodenuncia, i cittadini di "razza ebraica" dovevano indicare le aziende commerciali e industriali esistenti nel Regno d'Italia, nelle quali essi "[fossero] proprietari o gestori a qualunque titolo" e le "società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi [fosse-

ro] soci a responsabilità illimitata". Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, incaricato di ricevere le denunce, era deputato alla compilazione di elenchi, che distinsero in categorie tutte le aziende presenti sul territorio nelle quali vi fossero proprietari o gestori appartenenti alla "razza ebraica"<sup>293</sup>. Il medesimo II° Titolo in analisi fu volto dunque a regolamentare le partecipazioni detenute da ebrei nelle aziende industriali e commerciali. Così come nel caso delle proprietà, si voleva ottenere un quadro il più preciso possibile della situazione italiana, per poi intervenire con i provvedimenti di alienazione; venne dunque previsto, anche in questo gruppo di disposizioni, il divieto di alienare o cedere aziende e quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione (art. 54), sancendo la nullità di eventuali atti in tal senso<sup>294</sup>. Le imprese che rientravano nei primi due gruppi furono sottoposte al controllo di un Commissario di vigilanza per un periodo di sei mesi, nominato con decreto del Ministro per le Finanze, di concerto con il Ministro per le Corporazioni. Durante questo arco di tempo il Commissario doveva procedere alla verifica della cassa, dei libri, dei documenti e alla formazione dell'inventario; si occupava inoltre delle operazioni aziendali e della formazione degli elenchi dei creditori. In questo periodo il titolare dell'azienda o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, di religione ebraica, potevano, con l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, "alienare l'azienda o i singoli esercizi o opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di "razza ebraica" o a società commerciali regolarmente costituite" 17. Nel caso in cui, nell'arco dei sei mesi di gestione del Commissario, le aziende non venissero alienate "volontariamente", interveniva il Ministero delle Finanze, stabilendo quali di esse dovevano essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituirsi. Il già citato art. 10 del r.d.l. 1728 (punto c) inoltre, vietava non solo la proprietà delle aziende ma anche la gestione delle stesse da parte di ebrei, come regolamentato dagli ultimi articoli del II° Titolo. L'articolo 68 disponeva che i cittadini italiani di "razza ebraica", che avevano la direzione delle già indicate aziende nelle quali il proprietario non fosse considerato appartenente a tale "razza", dovevano lasciare le loro funzioni entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso. Anche coloro che occupavano altre posizioni di rilievo decadevano comunque di diritto entro tale termine. Nel caso in cui fossero state conferite concessioni a persone appartenenti alla "razza ebraica" in amministrazioni civili o militari dello Stato, del Partito Fascista o di organizzazioni da esso controllate o dipendenti, queste potevano essere revocate. Infine i proprietari di aziende e i gestori di "razza ebraica" dovevano comunicare costantemente le avvenute variazioni di organico o di oggetto dell'attività, in modo tale da rendere nuovamente applicabile la disciplina dettata qualora ne ricorressero le condizioni.

Ecco dunque che il ricorso alle società anonime, destinato a divenire un grave problema da risolvere per il Regime, era tuttavia e al tempo stesso uno dei sistemi usati per la gestione del patrimonio economico ebraico acquisito, poiché, come già sottolineato, l'obiettivo del Governo fascista, fu non tanto colpire questa forma societaria, quanto, in modo particolare, le società anonime

ebraiche<sup>295</sup>, ottenendo, fra l'altro, tra l'autunno del '38 e l'inverno del '39, un numero di dati sufficienti a definire e poi circoscrivere la presenza ebraica nell'economia italiana, al fine di controllare, se non proprio di entrare in possesso di consistenti patrimoni. Tuttavia tanto il ricorso alle società anonime quanto la presenza di elementi disponibili a fornire il loro aiuto a membri della Comunità negli enti e nelle autorità fasciste apparve da subito molto complesso da verificare, se non in via preliminare e generale: più si cercava di "contare" il numero delle ditte, tanto più falliva la ricerca su chi, protetto dall'anonimato, rimaneva ignoto, anche considerando la continua nascita e voltura di società anonime che trasformavano di continuo nome e ragione sociale. Nonostante le difficoltà e solo grazie ad un enorme dispendio di energie, fra la fine del '39 ed il '42, il Governo fascista, riuscì comunque a disegnare in modo chiaro la mappa dell'attività economica ebraica, e a conoscere, almeno in linea di massima, quali e quante ditte o imprese esistessero, quante di queste si andassero trasformando, quali avessero dichiarato fallimento, quali fossero state cedute ad altre aziende. Era ancora però incerto, al di là di dispacci generici che richiamavano alla normativa antisemita, cosa si dovesse effettivamente fare caso per caso.

Dai differenti enti coinvolti arrivava agli organi centrali una corposa corrispondenza che testimoniava due differenti atteggiamenti di fronte alle normative emanate: da un lato, suggerimenti e commenti sulla possibile soluzione in senso radicale del problema ebraico, dall'altro, dubbi e confusione sui modi di applicazione della normativa antisemita<sup>296</sup>. La bozza di legge, solo apparentemente risolutiva, emanata dal ministro Buffarini Guidi il 5 gennaio del 1938, sottolineava all'art. 12: "Alle assemblee generali delle società per azioni, gli appartenenti alla razza ebraica non possono partecipare con un numero di azioni il cui valore ecceda complessivamente il terzo della parte di capitale rappresentata dagli intervenuti all'assemblea". Dopo solo cinque giorni tale articolo, che era destinato a regolamentare in modo definitivo la questione ebraica, era stato cassato dallo stesso Consiglio dei Ministri<sup>297</sup>.

È difficile affermare in che misura tali decisioni siano state frutto dell'intervento diretto di Mussolini, e quanto delle pressioni di Ciano e del Ministero delle Finanze<sup>298</sup>, ma ciò che appare evidente è che, sin dall'inizio, la questione ebraica in generale e le società anonime in particolare rappresentarono una questione complessa, che necessitava di una maggiore e approfondita riflessione giuridica<sup>299</sup>. In particolare la mancanza di una legge specifica sulla nominatività dei titoli (poi introdotta soltanto nel 1942) rendeva impossibile un controllo del possesso delle azioni "al portatore", che potevano facilmente essere intestate a prestanome. L'intervento previsto dalle leggi del '38 preoccupava non poco coloro che erano coinvolti in un sistema economico già di per sé piuttosto critico. Il ruolo dell'attività ebraica nel campo commerciale, industriale ed imprenditoriale in Italia era noto e riconosciuto; l'allontanamento degli ebrei dalla gestione di alcuni settori economici preoccupava molti tra i rappresentanti degli organi istituzionali, tanto quanto i comuni cittadini. A que-

sto proposito in una memoria anonima diretta al direttore de "Il Tevere", intitolata *"Si tratta del problema delle aziende grossiste e di grande dettaglio di proprietà di ebrei particolarmente nel campo tessile"*, si legge un'interessante sintesi dell'insieme dei problemi sollevati dalla questione ebraica e dal ricorso alle società anonime: "Tali aziende sono di grande importanza per le industrie fornitrici ed anche per il piccolo cliente al dettaglio, non solo per la loro funzione commerciale di distribuzione, ma anche per quella finanziaria poiché gli ebrei sono prevalentemente acquirenti e pronti venditori a largo fido su lunga scadenza". Aspetti importanti erano rappresentati dalla necessità di non far sparire da questo settore investimenti ingenti con squilibri e ripercussioni tecnico-economiche importantissime e dall'esigenza di limitare "un'eventuale concorrenza delle merci qualora queste dovessero essere vendute in sede di affrettati realizzi". Il memoriale in analisi affermava che l'intervento diretto dello Stato in questa situazione oltre a determinare sicuri "squagliamenti di attività non è sollecitabile anche perché trattandosi di aziende commerciali il rischio per le difficoltà di direzione e di controllo, male si attagliano alla struttura degli enti parastatali". Sentito il parere di industriali competenti si individuava la soluzione in questi termini: "Lo Stato in forma esplicita o tacita consente il raggruppamento di queste aziende in un ente a disposizione dell'industria tessile e dell'abbigliamento. Se si vuole evitare l'emigrazione del capitale ebreo investito si potrebbe anche rendere anonime tutte queste aziende con due categorie di azioni ordinarie in mano degli attuali proprietari (facilmente identificabili per questo precipuo loro carattere) e preferenziali nel voto. Queste azioni in mano di industrie di ariani consentirebbero di avere la facoltà di comandare e di avere la direzione dell'azienda. Questi raggruppamenti formati con capitale ariano fornito dalle industrie interessate, nei loro consigli per necessità di controllo potrebbero avere uomini designati dal partito e dal Governo". La soluzione suggerita proponeva di far rimanere in efficienza "aziende di notevole importanza economica per i riflessi sociali della situazione dei dipendenti, il capitale investito attualmente in esse non sarebbe distratto con pregiudizio tecnico finanziario veramente preoccupante; la direzione delle aziende sarebbe in mano di persone "ariane" competenti e interessate, [...] inoltre si metterebbero in piedi organismi potenti di distribuzione che dovrebbero servire anche per indirizzare verso il consumo della produzione autarchica come vuole il Duce. Inoltre si eviterebbero speculazioni infeconde di accaparratori con riflessi e squilibri sui prezzi e nelle scorte ed anche nel credito qualora si determinassero insolvenze di aziende ebrei per un antieconomico realizzo della loro attività"<sup>300</sup>.

Se da un lato dunque rimanevano aperte perplessità anche consistenti, e si moltiplicavano le proposte di soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi proposti dalle leggi del '38, dall'altro si generava un'intensa attività da parte ebraica al fine di tutelare le proprie attività e le proprie ricchezze. In questa stessa attività sembravano poi coinvolti esponenti del Regime, i cui rappresentanti erano di frequente accusati di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Mano a mano che la legislazione razziale procedeva, emergevano critiche

violente anche alla gestione stessa del fenomeno da parte del Governo. Numerose lettere delatorie denunciavano, infatti, non solo i "sotterfugi" attraverso i quali gli imprenditori e commercianti ebrei continuavano a gestire le proprie attività, ma anche in che modo gli stessi fascisti ne beneficiassero. Il 19 settembre 1938 un anonimo, scrivendo al Duce e sintetizzando la situazione della città, denunciava: "Sai cosa dice il popolo? Ecco l'affare della razza. È stato per i fascisti un affare ottimo sotto l'aspetto interesse. E quando il popolo dice 'i fascisti' parla dei ministri, dei federali, alti ufficiali della Milizia, Gerarchi in genere. Effettivamente ci sono state delle discriminazioni che hanno sorpreso tutti. L'ebreo che l'ha avuta non ha senz'altro avuto scrupolo a dire che gli è costata cara [...] È impossibile corrompere un ebreo perché tradisca la sua razza, è invece facilissimo corrompere un ariano italiano, ne è prova le infinite Società anonime che sono sorte in questi ultimi tempi; il Consiglio di amministrazione è ariano al 100% ma un'indagine di carattere commerciale svelerebbe subito il solito ebreo che ha il pacchetto delle azioni e tutti i fili della baracca in mano. C'è stata una circolare della Federazione dell'Industria che raccomandò agli industriali di non assumere agenti di commercio ebrei [...]. Il risultato [...] è che] gli industriali hanno invitato i loro agenti ebrei ad assumere un prestanome ariano per potersene infischiare [...] ed ora la professione di agente di commercio è in mano agli ebrei i quali possono controllare tutto il commercio dell'abbigliamento e del ramo tessile [...]"<sup>301</sup>.

La denuncia di un tentativo continuo di aggirare quanto imposto dalle leggi razziali, agendo ai limiti del lecito, evidenziava una situazione di diffusa incertezza da cui i più attenti esperti in campo imprenditoriale, ma anche investitori dell'ultima ora, tentavano di trarre vantaggio. In tale complessa situazione, era evidente che coloro che da tempo agivano in ambito commerciale o imprenditoriale e provenivano da aziende che già avevano attraversato i momenti più bui delle crisi economiche di inizio secolo, erano ancora in grado di fronteggiare la situazione. I medio-grandi imprenditori ebrei sembravano dunque aver trovato la maniera di aggirare i primi ostacoli. Molto interessante, a questo proposito, risulta quanto affermato il 23 dicembre 1938 in un lunghissimo e dettagliato rapporto inviato al Ministero degli Interni, che denunciava la presenza di un vivissimo quanto insondabile mercato di compravendita di titoli di proprietà ebraica. Erano ancora una volta le società anonime a rappresentare la via di fuga più diffusa tra gli ebrei: "V'è tutta una cospicua attività nel campo industriale e commerciale, che si svolge al di fuori dell'intervento notarile e consiste nel mercato delle azioni e delle obbligazioni al portatore di società anonime, il cui trapasso avviene tutt'al più cogli acquisti attraverso gli istituti bancari col semplice 'fissato bollato', quando non avviene *brevi manu* senza alcuna traccia di operazione. Ora in questo settore il controllo e la semplice vigilanza sono praticamente frustrati per quanti accorgimenti possano essere escogitati"<sup>302</sup>.

In sostanza i titoli nominativi, in base alla normativa vigente, potevano essere, e di fatto erano, continuamente trasformati con facilità in titoli "al portatore",



senza alcun intervento notarile, e con la sola registrazione sul libro degli azionisti. La velocità di queste trasformazioni rendeva difficile ogni sorta di controllo. Pochi giorni prima del decreto 1728 del 17 novembre 1938, ad ulteriore testimonianza della difficoltà di risolvere tale questione, anche la Banca d'Italia aveva proposto alcune possibili soluzioni al Ministero delle Finanze, suggerendo che le azioni e le partecipazioni al capitale di società comunque costituite, in possesso di ebrei, fossero rilevate da un istituto di credito da designare. "A tale istituto dovrebbe essere lasciata la cura di valutare, con criteri, affatto prudenziali, le dette azioni e partecipazioni, ed ai possessori ebraici si potrebbe corrispondere, in titoli a reddito fisso, una percentuale (non superiore al 50%) del valore riconosciuto. Le azioni e le partecipazioni così rilevate sarebbero poi gradualmente realizzate a cura dell'istituto incaricato dell'operazione". Per quanto concerneva i titoli nominativi intestati a persone di "razza ebraica", secondo la Banca d'Italia, si poteva vietare alle società emittenti "di dar luogo a trapassi di proprietà". Molto difficile si presentava invece il controllo dei passaggi di proprietà di valori azionari al portatore, che costituivano la grande maggioranza dei valori da rilevare. "Si potrebbe al riguardo stabilire - suggeriva il medesimo memoriale - il divieto di negoziazione di azioni e di partecipazioni appartenenti ad ebrei, comminando adeguate penalità per i trasgressori anche se di razza ariana". In conclusione "per la pratica attuazione dei provvedimenti di cui sopra", appariva indispensabile stabilire l'obbligo "per le persone di razza ebraica, di denunciare le azioni e le partecipazioni possedute [...] per le società comunque costituite, di fornire, ai fini anzidetti, tutti gli elementi comunque in loro possesso"<sup>303</sup>.

Mentre i mesi passavano e le note vicende politiche rendevano più complessa la situazione nazionale ed internazionale, la soluzione al problema delle società anonime sembrava ancora piuttosto lontana. Al sottosegretario di Stato, inviato dalla Questura di Roma, il 20 aprile del 1939, giungeva un promemoria che, ammettendo la difficoltà di intervenire in modo concreto sulle società anonime, affermava che "La Commissione incaricata di predisporre il detto provvedimento legislativo, dopo aver vagliata attentamente la struttura economico-giuridica delle anonime società di capitali, ha ritenuto che si dovessero adottare nei loro riguardi limitazioni di altra natura (art. 68)"<sup>304</sup>. Sintetizzando la situazione, si affermava che, se per le ditte individuali o comunque per le società non azionarie era possibile controllare se il capitale fosse o non in mani ariane, altrettanto non poteva dirsi per il capitale azionario delle società anonime, perché questo, suddiviso com'era nelle singole azioni, circolava liberamente e poteva quindi passare, in qualunque momento, ad un altro possessore"<sup>305</sup>. Ancora l'anno successivo la situazione appariva senza soluzione, mentre crescevano malcontento e risentimento da parte degli organismi addetti al controllo che, a fronte delle continue circolari che li richiamavano all'intervento, non riuscivano ad avere risposte concrete a causa della confusione stessa del Regime, davanti alla progressiva crescita delle società anonime ebraiche e non. Dagli uffici della Demorazza, con un telegramma del febbraio del 1940 si comunicava a prefetti e presidenti dei

Consigli provinciali delle corporazioni “la riserva di esprimere il proprio parere ogni qualvolta fosse stato opportuno relativamente al rilascio o alla voltura di licenze commerciali”<sup>306</sup>.

Di volta in volta, però, la questione relativa alle società anonime sollevava nuovi problemi, anche rispetto alle “alternative” studiate dalle aziende coinvolte per sfuggire all’oppressione del Regime. Se per esempio, come già sottolineato, ci si rendeva conto che gli investimenti degli ebrei di *status* medio-alto si concentravano sugli immobili, anche per la liquidità che questi ultimi avevano ottenuto a seguito delle leggi razziali, immediatamente la normativa sul possesso immobiliare veniva riconfermata, ampliata, potenziata fin nei minimi dettagli. Se poi nascevano sospetti nell’ambito della rottamazione o della gestione degli autoveicoli, immediatamente scattavano ulteriori specifiche della normativa. È quanto si evince dall’analisi di una lettera, incentrata proprio sulla situazione delle società anonime che si occupavano di mezzi di trasporto, datata 4 dicembre 1941 e inviata dal Ministero dell’Interno alla Prefettura ed alla Direzione generale di Pubblica Sicurezza. La lettera faceva esplicito riferimento alla circolare del 31 gennaio dello stesso anno (n. 10/10211-12982) che conteneva la risposta ad una serie di specifici quesiti posti dai destinatari: “In relazione a quesito proposto si comunica per norma e conseguenti istruzioni agli organi di polizia che alle società anonime esercenti servizi pubblici di piazza e di noleggio da rimessa con autoveicoli che abbiano azionisti appartenenti alla razza ebraica deve essere ritirata la relativa licenza di esercizio”<sup>307</sup>.

La questione anche per le società e le ditte romane alla fine del 1941 era ancora, dunque, all’ordine del giorno, come conferma la rilettura della corrispondenza fra Questura, Prefettura, Ministero degli Interni, anche in riferimento ai continui appelli di Rodolfo Nenci, segretario dell’Unione Provinciale Fascista Lavoratori del Commercio, che richiamava l’attenzione sulla persistenza del potere commerciale ebraico a Roma, città in cui grossisti ebrei continuavano, nonostante le leggi, a fornire enti statali, parastatali, religiosi e non, attraverso la formazione di società anonime<sup>308</sup>.

Già dal luglio di questo stesso anno il Prefetto aveva disposto nuovi accertamenti, a testimonianza della difficoltà in cui si muoveva ormai il Regime. La Questura, più volte sollecitata, riproponeva di volta in volta memoriali precedenti, aggiungendo norme specifiche per le situazioni via via segnalate<sup>309</sup>.

Al di là di un preciso programma di Governo appariva in modo evidente la necessità di affrontare la miriade di situazioni particolari, che segnalate da denunce e delazioni, sfuggivano alla normativa generale.

Nel gennaio del 1943, gli uffici della Demorazza chiedevano ulteriori specifiche alla Segreteria politica del PNF, ma soprattutto segnalavano la diffusione di un certo, crescente, malcontento<sup>310</sup>.

Le accuse al Regime per aver avviato una manovra di cui non sembrava

aver saputo comprendere a pieno le drammatiche conseguenze, si fanno, nella documentazione conservata, via via più consistenti. Persino l'acclamato allontanamento degli ebrei dalle armi, più volte sostenuto dalla campagna stampa e auspicato da tutti coloro che si erano schierati contro gli ebrei, rappresentava all'improvviso, pubblicamente e proprio rispetto alle società anonime, ulteriore motivo di critica verso l'azione governativa. Lo testimonia un appunto del Segretario Federale di Firenze per il Duce (30 giugno '41): "La massa popolare manifesta vivo malumore nei confronti degli ebrei [...] negli ambienti industriali e commerciali e professionali tale situazione è oggetto di particolari lagnanze in quanto si afferma che le ditte facenti capo ad ebrei ed i professionisti ebraici riescono ad ottenere ogni sorta di vantaggi" e in quanto esclusi dal richiamo alle armi "continuino a svolgere la loro normale attività e a realizzare lauti guadagni conducendo una vita tutt'altro che moderata"<sup>311</sup>.

È evidente ancora una volta il riferimento, come si vedrà attraverso casi specifici, ad un ceto medio-alto, poiché in quel periodo i piccoli commercianti erano già in evidente difficoltà<sup>312</sup>.

La questione relativa alle società anonime sembra tuttavia rimanere senza soluzione fino alla svolta successiva, legata alla seconda fase delle leggi razziali ed all'epilogo del dramma. Nella generale incertezza di quei tempi, ancora nel 1944, in una lettera indirizzata dall'avvocato Giovanni Neri di Bologna al Consiglio provinciale delle Corporazioni di Roma il 16 febbraio di quell'anno, si chiedeva con urgenza: "Prego codesto ufficio di volermi comunicare se la soc. an. e ditta Giovanni della Seta & F.llo, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele 43 (Palazzo Massimo) sia ebraica, e in caso positivo a quale ente debba rivolgersi per segnare la pendenza di una causa civile avanti la Pretura di Bologna"<sup>313</sup>.

### **3.2. "Il Tevere" e le società anonime**

Una volta poste le basi per un antisemitismo di Stato, attraverso una violenta campagna stampa nazionale che doveva servire a preparare l'opinione pubblica all'impatto delle leggi razziali, anche le cronache locali cominciarono ad occuparsi e ad affrontare il tema della razza.

A Roma fu in particolare il giornale "Il Tevere" che si concentrò su aspetti e momenti della vita della Comunità Ebraica, caratterizzandosi per la scelta di non affrontare tanto disquisizioni teoriche, quanto questioni estremamente pratiche e quotidiane, relative ai problemi generati dalla convivenza di ogni giorno fra romani e romani ebrei<sup>314</sup>. "Il Tevere", attraverso articoli e pubblicazione di memoriali o "lettere al direttore"- sempre delatorie e per lo più anonime-, sembrava concentrarsi soprattutto sulla necessità di dimostrare la negatività dell'influenza ebraica nella vita cittadina. L'obiettivo, non dissimile da quello perseguito da altri quotidiani e giornali italiani, come il Corriere

della Sera di Milano, che aggredivano senza interruzione dalle loro testate le Comunità Ebraiche italiane, mirava a colpire casi certi e di facile richiamo per l'attenzione del lettore. Nascevano così articoli e rubriche specificatamente dedicati alle diverse attività ebraiche, con nome e cognome degli autori ebrei di gravi misfatti, tali da dimostrare in quale modo la realtà semita potesse negativamente influire sulla gestione generale "della Capitale, del fascismo e di tutto lo Stato".

Per ciò che riguardava l'ambito economico-commerciale si riaffermava di continuo l'abilità ebraica nello sfuggire al controllo del Regime. Le numerose aziende ebraiche di medie e grande dimensione, presenti sul territorio cittadino, riuscivano a "ridersela del Governo", si "arrabattavano" per celare la loro natura, si trasformavano di continuo in società anonime diverse in cui "prestanome" o "uomini di paglia" facevano da facciata "per nascondere sotto altri nomi gli stessi ebrei e le medesime ditte"<sup>315</sup>. In un articolo firmato da Guido Podaliri del 28 aprile 1939 dal titolo *Leggi ariane e trucchi giudaici*, l'autore scriveva "Ma se il legislatore ebbe fiducia nell'ebreo e fu generoso con lui, l'ebreo non si fidò [...] donò infatti i suoi beni al parente ariani [...] che] vendette i beni versando il denaro dell'ebreo"<sup>316</sup>.

In una prima fase durata almeno fino alla metà del 1940, "Il Tevere", in perfetto accordo con le decisioni del Governo fascista, sferrava un duplice attacco contro gli ebrei a dimostrazione di un intervento attentamente progettato, studiato e pre-definito a tavolino: da un lato usando la tecnica dello *scoop* che rivelava in anteprima i risultati dei censimenti in corso, dall'altro attraverso la pubblicazione di lettere che, facendo riferimento a casi precisi e ben descritti, consentivano ai lettori di visualizzare il "nemico ebreo", trasformandolo per i cittadini "ariani" in un nemico oggettivo e unico per tutti.

Nella maggior parte dei casi la denuncia era chiara e diretta, come si legge nella seguente lettera per il direttore e subito girata al Ministero dell'Interno e ai Commissari dirigenti degli uffici di Pubblica Sicurezza: "Ci si domanda perché, nell'attuale momento storico e politico, mentre la cricca internazionale ebraica arma i fucili che uccidono nostri figli e fratelli si consenta al noto affarista e speculatore ebraico Di Segni Pacifico di avere in Roma attraverso fittizie società anonime e compiacenti prestanome ben tre esercizi per il commercio della lana e di articoli da regalo siti in via Tirso 59-61, Corso Vittorio Emanuele 109, via Ottaviano angolo via degli Scipioni"<sup>317</sup>.

Dello stesso tipo era l'attacco contro la società anonima "Immobiliare Excelsior", proprietaria di palazzi al n. 2 e n. 4 di Galleria al Corso che ha cambiato amministratore dal 1 al 30 novembre [...] mentre nessun ariano deve prestarsi al meschino gioco del cambiar le carte in tavola"<sup>318</sup>

Anche quando la denuncia era "velata" tra le righe di un più generale problema, si potevano identificare senza troppa difficoltà, sia da parte del comune lettore che del Regime, i soggetti degli anonimi accusatori. Di volta in volta le denunce presentate al giornale ponevano in evidenza aspetti diversi che

richiedevano un intervento immediato delle autorità. Un "lettore affezionato" il 17 luglio del 1940 scriveva: "Caro Tevere scrive oggi un rappresentante mancato, non certo per sua colpa, perché ne avrebbe la competenza ed i meriti, ma per la poca comprensione, per dir peggio, della nostra industria tessile. Devi sapere che tutte le fabbriche sono ARIANE al 100% ma sono a Roma rappresentate al 100% o poco meno da agenti EBREI, [...] spavalda-mente ancora tutti al loro posto mantenendosi accaniti antifascisti, anche se parecchi hanno ostentato la commedia di battezzarsi". Ed ancora: "[gli ebrei sono] capaci di sfruttare l'attuale situazione in pregiudizio [di 'ariani'] richia-mati alle armi"<sup>319</sup>, soggetto di tale denuncia era la famiglia Alatri. Riferiva a tal proposito un esposto della Regia Questura di Roma, redatto subito dopo la pubblicazione della lettera anonima: "Dalle indagini eseguite in tale campo è risultato che uno dei casi in cui il "Tevere" si ritiene possa alludere è quello dell'ex Ditta 'Alatri' [...] che a seguito delle leggi razziali si è trasformata nella 'Società anonima Vestilia'".

Con il passare dei mesi e con il potenziamento della normativa governativa, volta a circoscrivere e controllare sempre più la libertà di azione ebraica, in questa prima fase dell'attività giornalistica del "Tevere", si consolidava la fiducia riposta nel Regime. La sicurezza di distruggere l'economia ebraica - così pericolosa per la più ampia economia nazionale - era altissima, tanto da far ritenere ai lettori del quotidiano che, nonostante vergognosi sotterfugi e ricorsi "inutili alle società anonime", la vita romana sarebbe stata presto sgombra dalla deleteria influenza ebraica.

Attraverso la violenta campagna stampa magistralmente condotta dai più importanti nomi del giornalismo di quei tempi, si lasciavano trapelare notizie già fin troppo note, rivelando, per esempio, rispetto alla questione economica, che a Roma - come del resto in tutta Italia - la presenza israelitica fosse straordinariamente forte nel mondo del commercio, e soprattutto nel settore della ghisa, del ferro e dei metalli, in quello dei tessuti, della ceramica e della porcellana, attività che notoriamente, anche prima dei risultati prodotti da "Il Tevere", regi-stravano la maggiore espansione della potenza economica ebraica. L'abilità del giornale consisteva proprio nella capacità di trasformare in *scoop*, questioni già note nella tradizione cittadina romana, affrontandole da diverse angolature per aumentare l'odio antisemita.

A tal proposito, dunque, i lettori attendevano la pubblicazione di continui risultati e censimenti, delle decisioni del Gran Consiglio per la difesa della razza, dei nomi di vicini e conoscenti coinvolti. Già nella prima metà del mese di ottobre del 1938, d'altra parte, erano state pubblicate su tutti i quotidiani italiani le cifre definitive sull'invadenza ebraica nella vita economica italiana. Da queste risultava che proprio il Lazio, sede della Capitale, era la prima regione in Italia ad essere "invasa", seguita subito dopo dalla Lombardia. Tali dati avevano generato una nuova recrudescenza nell'attacco anti ebraico ed una forte aspettativa nella reazione del Governo fascista. Prestando fede ai dati del censimento, più volte successivamente confermati da specifici accertamenti,

era il settore commerciale e finanziario di medio alto livello ad essere interessato dall'attività degli ebrei. A Roma tuttavia i commercianti "ariani" - sempre secondo "Il Tevere" - erano in qualche modo riusciti a difendersi da questo "assalto". Già da tempo, infatti, l'autorità comunale romana, come d'altra parte accadeva in altre città d'Italia, aveva cercato di contenere la concessione di licenze d'esercizio agli ebrei. In accordo con la politica governativa, i provvedimenti che stabilivano il divieto di nuove concessioni di licenze per apertura di negozi, venivano ora soltanto a sanzionare un obiettivo che già da parecchio tempo si stava perseguendo a Roma, come nel resto della Nazione. Negli uffici romani, affermava "Il Tevere", le domande relative al permesso di aprire nuovi negozi, giacevano sui tavoli senza che venisse data loro alcuna importanza. Si poteva quindi per assurdo sostenere, in totale contraddizione con la necessità di colpire la "potenza" economica ebraica commerciale, che in questa città l'attività ebraica nel settore degli esercizi pubblici fosse praticamente nulla o comunque destinata in brevissimo tempo a scomparire.

Nonostante la campagna stampa condotta dal "Il Tevere" e nonostante il progressivo potenziamento delle leggi razziali, dalla fine del '40 anche l'atteggiamento di fiducia verso il Governo fascista cominciava a mostrare alcune pericolose crepe. La presenza ebraica, benché censita, non sembrava diminuire sostanzialmente, il ricorso alle società anonime fra i medi-grandi imprenditori ebrei rappresentava, al contrario, sempre più una via di fuga valida ed efficace. La consapevolezza del problema emergeva anche se in modo velato dalla difficoltà dell'applicazione delle leggi; in un articolo del 2 novembre 1941 si leggeva, il Regime sembrava aver bisogno di prendere tempo: "Nessuno di noi ha dubitato sull'integrale soluzione del problema ebreo [...] soltanto conviene valutare il fatto che il carattere di questo problema esige una soluzione che non poteva essere immediata"<sup>320</sup>. Se ancora nel biennio successivo al '40 si continuava a sostenere da parte del quotidiano, la necessità di colpire l'economia ebraica romana, tuttavia, proprio rispetto alle società anonime, emergevano "in sordina" le prime critiche al Regime. Non solo continuava a non essere chiaro come il Governo intervenisse per acquisire beni e proprietà degli ebrei, ma la stessa disponibilità di fascisti e di esponenti delle più importanti cariche cittadine, persino di "fascisti della prima ora", che fornivano, per ragioni economiche, copertura agli ebrei, sembrava mettere in crisi l'intero castello costruito dal Regime. La violenta campagna stampa che aveva preparato l'odio antisemita chiedeva ora le sue vittime e, almeno in questa fase, la tanto attesa reazione del Regime. Si tratta di un momento di fondamentale importanza che evidenzia le prime difficoltà del Governo fascista, proprio sulla questione razziale.

In una lettera anonima al direttore del 1940 si legge la richiesta di un definitivo intervento governativo: "Mi riferisco - scrive il delatore - ad industriali e imprenditori che hanno cambiato i nomi e create società anonime. Una serie di ariani e di fascisti fa da copertura [...]"<sup>321</sup>.

Ed ancora a luglio dello stesso anno in una nuova lettera si sottolinea come gli

ebrei "per non perdere [...] i loro introiti [creano] società anonime con antifascisti ariani, di cui parecchi prestano addirittura il nome per la nuova ditta. Con ciò essi hanno creduto di svincolarsi, ma ognuno è ben segnato e più ancora lo è l'ariano antifascista, il prestanome"<sup>322</sup>.

Tenendo fermo l'obiettivo di colpire l'economia ebraica, l'attacco si diresse sempre più distintamente verso i fascisti stessi che, anche solo per interesse, sceglievano di tutelare le attività ebraiche. Infatti, il 2 luglio del 1940 "Il Tevere" pubblicava una lettera del fascista Filiberto Gori, dal titolo *Ebrei e Prestanome*, in cui proprio a proposito di questo duplice elemento che si andava delineando attorno alla questione delle società anonime e, molto più in generale, rispetto alla reazione alla normativa del '38-'39, si riferiva: "A proposito di giudei debbo dirti quanto segue: quando il Consiglio dei Ministri adottò i giusti provvedimenti contro gli ebrei parecchi di costoro (che si ritengono più furbi in commercio) per non perdere [affari] si costituirono in società anonime con antifascisti ariani [...]"<sup>323</sup>. Un anno dopo sono ancora questo tipo di società a richiamare l'attenzione dei lettori del già citato giornale che, il 17 luglio 1941, affida a Gino Sottocchia la stesura di un lungo e complesso articolo per spiegare, una volta per tutte, *Come deve essere stroncata la manovra degli ebrei nelle società anonime*. Se da un lato dunque il Regime si proponeva di sostituire alla gestione ebraica di ditte ed aziende, nuove società anonime controllate dalle istituzioni nazionali, ricorrendo dunque ad un mezzo diffuso ed accettato nell'economia italiana, tuttavia l'attacco era diretto esclusivamente verso i membri della Comunità Ebraica che proprio nell'anonimato nascondevano la propria attività economica. I temi affrontati dall'articolo di Sottocchia sono ancora i medesimi: il ricorso a questo tipo di società "sorte sulle vecchie aziende ebraiche con nuove etichette ingenuamente e apparentemente innocue quasi sempre con nuovo personale direttivo e amministrativo ariano" altro non rappresentava che "tutte maschere e abili infingimenti". L'accusa anche questa volta non risparmiava fascisti e "ariani" che appoggiavano tali operazioni, in un processo, secondo l'autore dell'articolo, visibile in tutte le grandi città industriali tra cui, Milano, Genova, Torino e Roma<sup>324</sup>.

Contemporaneamente il comportamento dei membri di un ceto economicamente stabile, in grado, almeno in questa prima fase della normativa, di fronteggiare l'impatto delle leggi razziali, produceva il risentimento non solo dei rappresentanti del Governo e dei fascisti romani, ma anche degli stessi ebrei che non erano economicamente in grado di reggere l'impatto della normativa. La sofferenza dei membri della categoria impiegatizia, radiati dal proprio posto di lavoro, o dei liberi professionisti, poco abili nel "riciclarsi" in attività di altro genere<sup>325</sup>, è denunciata in modo chiaro in una lettera anonima della fine del 1939, diretta alla redazione de "Il Tevere". In poche righe fondamentali, l'anonimo lettore sintetizza tutti gli elementi che caratterizzano la reazione ebraica (stupore, indignazione, delusione verso il Regime) e soprattutto tracciano una linea netta che divide, in questa prima fase delle

leggi, coloro che furono in grado di reagire economicamente, e coloro che, sin dall'inizio, furono "messi alle corde": "La lotta contro gli ebrei mi travolge in pieno: scopro infatti che sono ebreo e che non sono Italiano. Il colpo è stato grosso [...] sono un fascista della prima ora [...] Mi guardo attorno vedo che chi non ha una professione libera come me ed è della mia razza si è risollevato anzi fa buon gioco e sta meglio di prima. Mi riferisco agli industriali. Hanno cambiato i nomi e create società anonime. Una serie di ariani fa da copertina"<sup>326</sup>.

### **3.3. La generale reazione dei medi e grandi imprenditori ebrei romani**

Tra gli imprenditori, nel generale tentativo di reazione, pochi furono materialmente in grado, intuendo la gravità della situazione, di decidere in tempi strettissimi - e nonostante una norma molto rigida - di scegliere di trasportare i propri capitali all'estero, cedendo contemporaneamente le proprie aziende. In realtà, su oltre venti casi esaminati, soltanto in uno, quello della ditta fotografica "Brenner", appare evidente, dai documenti, tale scelta. La vendita della ditta, segnalata con lettera delatoria, evidenziava come il Brenner, già il 20 settembre 1938, avesse ceduto la sua attività alla ditta "Vasari" di via de' Condotti<sup>327</sup>. Alla fine del '38, l'intera famiglia si era definitivamente trasferita in Francia. Difficile individuare con chiarezza, dalla documentazione conservata, i motivi che spinsero il Brenner a tale decisione. Senza dubbio, però, si può ipotizzare che, a causa di un forte passivo, ed essendo stata conclusa la trattativa già nel settembre del '38, la decisione di vendere l'azienda precedeva l'emanazione delle leggi razziali e probabilmente l'avvento della normativa finì soltanto per accelerare e portare a conclusione tale processo.

Un caso simile, ma gestito in modo molto più complesso, è rappresentato dalla scelta della famiglia Piperno. Anche Amilcare Piperno, titolare a Roma di numerose floride attività, aveva scelto, infatti, fra il dicembre del 1938 ed i primi mesi dell'anno successivo, di lasciare Roma alla volta dell'Australia, intenzionato ad aprire lì una nuova azienda. La scelta di Amilcare Piperno faceva seguito ad una serie di articolate operazioni finanziarie, volte a proteggere la propria attività professionale (cfr. *ultra*).

Fatti salvi i casi di queste due famiglie, che erano comunque economicamente in grado, anche se per motivi diversi, di lasciare Roma, una scelta piuttosto diffusa fu la sospensione di ogni attività. Tale scelta - rispetto ai casi analizzati - risulta polarizzata nel nucleo meno abbiente di imprenditori o fra coloro che facevano parte di uno *status* molto elevato. La sospensione dell'attività appare dettata, da un lato, dalla confusione in cui progressivamente si muoveva il Regime - diviso fra una sempre più rigida normativa ed un lacunoso intervento pratico - dall'altro dalla difficoltà economica oggettiva di approvvigionarsi di materie prime per proseguire il proprio lavoro. Nell'attesa di ulteriori decisioni governative, dunque, coloro che potevano sostentarsi senza ricorrere all'attività



economica di famiglia, finivano per fermare la propria attività, scegliendo di non cederla in blocco, rimanendo in attesa di "tempi migliori".

Ben più complessa, come si vedrà, è l'altra alternativa scelta dai proprietari di società o ditte ebraiche cioè la cessione fittizia di imprese a parenti o amici "ariani", aprendo nuove società o trasformando le società pre-esistenti. I caratteri generali di queste operazioni prevedevano quasi sempre un ampliamento di capitale, la trasformazione delle azioni nominative in azioni al portatore (il che poteva avvenire senza l'intervento del notaio e solo con annotazione sul libro degli azionisti), la modifica dei Consigli di amministrazione attraverso l'inserimento di elementi di "razza ariana", l'accettazione di cariche da parte di ebrei con riserva di poter esercitare o no il proprio lavoro, la nomina o inserimento di elementi legati al fascismo, l'ottenimento di specifiche autorizzazioni governative

Fatta eccezione per l'esempio della ditta "Brenner", nessuna delle scelte delle famiglie esaminate appare lineare e semplice. Dalla documentazione emergono frequenti inversioni di tendenza, vendite che celano altre vendite, passaggi fittizi di proprietà e volture inesistenti.

### **3.4. Le società anonime romane**

Come già posto in evidenza, lo studio delle società anonime romane concentra l'attenzione su i rappresentanti di un ceto economicamente stabile e, in alcuni casi, persino elevato. Le società coinvolte sembravano infatti agire con un capitale sociale spesso consistente, a volte superiore ai 2.000.000 di lire, e le famiglie in esame solo raramente erano proprietarie di una sola azienda o di una sola attività. Si trattava, inoltre, di organizzazioni gestite su base familiare, parentale o amicale, che si consolidavano proprio nel momento della drammatica necessità.

Ma in che modo, dunque, commercianti ed industriali affrontarono la prima ondata di leggi razziali?

Le reazioni che è stato possibile individuare attraverso gli esempi, consistono nel tentativo di ottenere quasi sempre autorizzazioni governative, per agire nell'ambito di un castello giuridico che facesse da tutela rispetto all'emanazione di nuove norme. Per questo, almeno apparentemente, si modificavano i Consigli di amministrazione, si inserivano elementi "ariani" nella gestione e nelle cariche più importanti della società, si cercava il sostegno e l'aiuto di persone chiaramente legate al Partito Nazionale Fascista (PNF).

Nel corso del 1938, proprio a ridosso delle prime leggi razziali, il movimento di trasformazione di ditte o imprese ebraiche coinvolse soprattutto i proprietari delle aziende più note ed importanti come gli Alatri, i Coen<sup>328</sup>, i Piperno. Gli esponenti di queste attività appaiono pronti a fronteggiare l'emergenza, molti già alla fine del '38 hanno risolto la propria situazione. I primi segni di

tale immediata reazione sono testimoniati, per citare solo un esempio, dall'azione di Luciano Zingone, che nel dicembre del 1938 comunicava al Prefetto di aver rilevata la società anonima "Piperno Alcorso" (composta da oltre 400 dipendenti), assumendone anche il deficit aziendale. Stessa operazione il medesimo Zingone effettuava per la ditta "Vito Coen", ceduta alla "Società Anonima Drapperie italiane" ("SADI"), il 25 novembre 1938. In ambedue i casi, la sede dell'attività rimaneva presso gli stessi locali al Corso ed all'Arco de' Ginnasi. Tra la fine del 1938 e l'inizio del 1939, il fenomeno tendeva a divenire molto più consistente, poiché la scelta della voltura o dell'apertura di società per azioni continuava a rappresentare una via d'uscita giuridicamente valida<sup>329</sup>.

Mano a mano che si definivano in termini evidenti le difficoltà di individuare con chiarezza, da parte del Regime, i casi di co-gestione di società fra ebrei e non ebrei, la scelta di creare nelle società Consigli di amministrazione misti fra "ariani" ed ebrei si rivelava una garanzia non sufficiente. Già nel maggio del 1939, gli uffici della Demorazza rendevano noto alla Direzione generale del Commercio del Ministero delle Corporazioni che "non erano ariane quelle ditte o società anonime il cui capitale azionario era in possesso in tutto o in parte a persone appartenenti alla razza ebraica"<sup>330</sup>. A tale intervento, però, il Ministero delle Corporazioni replicava elencando tutte le difficoltà incontrate nel verificare la presenza di ebrei nelle società anonime, costituite da un capitale azionario al portatore e dunque non sempre individuabile.

Mentre dunque la normativa procedeva senza indugi nei confronti delle ditte e delle imprese, le decisioni relative alle società anonime entravano in una sorta di stallo "paludoso".

Frattanto numerose ditte di ebrei romani erano state volturate, come di volta in volta segnalato accuratamente da attentissimi delatori sulla rivista "Il Tevere".

Proprio per giustificare una sorta di impotenza di intervento radicale, anche alla luce della riorganizzazione di alcune aziende che, risolta la questione della presenza ebraica, sembravano aver ripreso a funzionare, le autorità richiamavano l'attenzione sull'importanza di queste ditte soprattutto per il tessile e la rottamazione, settori fondamentali per un paese piegato dalla congiuntura economica dovuta alla guerra. Tali imprese, si diceva nei numerosi memoriali inviati al Duce, rappresentavano un punto di forza nel settore finanziario e della distribuzione, mentre si sottolineava il pericolo di un loro "schiacciamento". L'ipotesi su cui sembrava orientarsi a questo punto il Governo fascista, prevedeva la creazione di una grande impresa che concentrasse tutte le società e ditte ebraiche specializzate, ad esempio nel tessile, creando un capitale diviso fra azioni ordinarie (nelle mani degli attuali proprietari) ed azioni "preferenziali nel voto", riservate ad elementi "ariani". Elementi del PNF e del Governo avrebbero dovuto poi controllare i Consigli di amministrazione<sup>331</sup>. Pur progettando interventi di tale tipo, la difficoltà di attuarle in tempi brevi era evidente.

All'inizio del 1940, attraverso diversi interventi del Regime, erano ormai evidenti i due elementi fondamentali che caratterizzavano l'attività del Governo fascista e la reazione delle vittime coinvolte: delle 15 ditte in quel periodo certamente evidenziate in tutto il Lazio, solo 10 erano state oggetto di controllo, al quale, per la verità, non aveva fatto seguito alcun drastico intervento governativo. Appariva sempre più evidente come la trasformazione o la cessione delle aziende rappresentasse la via più sicura per i patrimoni ebraici; inoltre, nonostante la limitazione della normativa, quasi sempre i soggetti coinvolti non solo conservavano, ma persino acquistavano il bene immobile, sede dell'attività stessa, bloccando i propri capitali "nel mattone" e facendo sì che il luogo dell'esercizio rimanesse il medesimo.

Il diversivo di conservare l'immobile e dunque la proprietà delle mura, anche se entrava in conflitto con una normativa specifica, rappresentava un'ulteriore via sicura per conservare un bene patrimoniale.

Fra la fine del 1939 ed i primi mesi del 1940 erano nate numerose società anonime; non di tutte è stato possibile recuperare documenti sostanziali, ma di ognuna è stato possibile individuare il tipo di attività, la sede, il capitale. Alcune delle seguente ditte saranno oggetto di analisi specifiche.

1. La Società anonima "SACCI" legata agli interessi della famiglia Limentani
2. La Società anonima "SALA" (cfr. *ultra*)
3. La Società anonima "SATOS" di Angelo Toscano (piazza SS. Apostoli), azienda a carattere familiare con 15 dipendenti, dedita al commercio e confezione di abbigliamento per uomo. La "SATOS" (ex ditta "Angelo Toscano") con azioni intestate ad "ariani", aveva un nuovo numero di registro, una nuova forma giuridica ma la maggioranza dei soci erano gli stessi<sup>332</sup>
4. La Società anonima "SATA" ("Società Anonima Tessuti e Abbigliamento"), oggetto di accertamenti avviati il 26 novembre 1941. Costituita a Cortona nell'agosto dello stesso anno, la società "avente per oggetto la vendita di tessuti di seta, lana, cotone, foderami e confezioni in genere, nonché l'esercizio di un laboratorio di sartoria e confezioni"<sup>333</sup>, di proprietà di Angelo Sonnino, riuniva gli interessi di ebrei discriminati (fra cui Silvio Ottolenghi), di "ariani" (fra cui Carlo Nibbi) e di numerosi membri della famiglia Sonnino. Tale ditta ebbe come scopo l'acquisto di grossi stabili pari ad un valore di L. 910.000, mediante l'aumento progressivo del proprio capitale sociale (cfr. *ultra*).
5. La Società anonima "SAITA", ditta costituenda, "Società Anonima Italiana Tessuti", sulla quale le indagini furono avviate il 10 settembre 1938. Già da maggio, i proprietari della precedente ditta "Coen"<sup>334</sup>, trasformarono la loro azienda in società anonima, il capitale fu convertito in azioni di cui i Coen erano i maggiori azionisti. Il 2 maggio 1939, ad un anno di distanza, fu avviata la trasformazione delle azioni da nominative al portatore. Il 18 dicembre 1939 nacque la società anonima "S. di Coen & Co.",

con sede in Via del Tritone n. 36, capitale di L. 6.000.000 diviso in 12 azionisti paritari, accreditata dal notaio Castelli, con un Consiglio di amministrazione formato da persone "ariane", ed un nuovo nome: "SAITA". Aumentarono i soci, il capitale fu portato a L. 11.000.000, vi erano azioni nominative dei fratelli Coen e 900 azioni al portatore di Ida Tagliacozzo, vedova Coen. Facevano parte della società il presidente avv. Luigi de Simone Nequesa della Direzione della Federazione Nazionale Fascista Commercianti Prodotti Tessili e Mario Lizzani, segretario. Il direttore del personale era Fermo Gatti, Console generale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (MVSN).

6. La "Società anonima italiana di Commercio", di Angelo Signorelli, che si occupava di materiali edili, sita in via dei S. Quattro, 27. La società, specializzata in messa in opera di rivestimenti, pavimentazione ed affini era nata già nel 1933, aveva già avuto la struttura anonima ("Società anonima Industriali e Commerciali"), ma nel '39, sotto la pressione delle leggi razziali, la stessa ditta era stata sostituita con la nuova società, passando da mani ebraiche, a quelle di un gruppo di soci a prevalenza "ariana", rappresentati legalmente da Leonida Pacini, generale di Corpo d'armata. Per complicare la situazione e probabilmente per sfuggire tanto alla crisi economica incombente, quanto alle durissime leggi razziali, le azioni erano state intestate a cittadini di diverse città italiane, anche se alla Prefettura continuavano ad essere evidenti gli interessi della famiglia Scazzocchio, i cui membri erano impiegati nella struttura. Di fatto, però, la Società risultava ferma ed inattiva, in grado di lavorare saltuariamente solo per la società "Fabriguerra" che la riforniva di tanto in tanto di materiali, mattonelle e rivestimenti, necessari a fronteggiare soltanto i lavori di emergenza. Significativa tuttavia appare, in questo specifico caso, la risposta del Regime che, all'inizio del 1940, rinunciò ad approfondire le ricerche: impossibile per la Prefettura identificare Angelo Signorelli ed i suoi interessi nella società, "esistendo parecchi omonimi"<sup>335</sup>.
7. La società anonima "Aldina", denunciata nel 1940 perché proprietaria di una tipografia sita in via Castelfidardo, gestita già dal 1938 da un prestanome "ariano", Maria Boccia, ma di proprietà della famiglia Sabbadini (cfr. *ultra*)
8. La società anonima "TUSA", sempre della famiglia Sabbadini, gestita da un prestanome "ariano" Amedeo Migliorini, e costituita il 21 ottobre 1938.
9. La società anonima "COPERFIL" (cfr. *ultra*).
10. La società anonima "MODITAL" derivata dalla trasformazione della precedente ditta individuale di Costanza Sermoneta, sita in via Apia 2-6, operante nel campo dell'abbigliamento e della merceria. Per il tipo di attività, tale ditta aveva suscitato l'interesse dell'autorità prima della sua trasformazione, anche se la documentazione conservata su di essa non lascia trapelare se non la presenza di indagini a carattere superficiale, non seguite da ulteriori approfondimenti. Come molte altre ditte<sup>336</sup>, essa

era stata volturata nella società anonima "MODITAL", la cui titolare era sempre la medesima Costanza Sermoneta. Come era avvenuto per i titolari della ditta "Brenner", i Sermoneta nel '43 avevano lasciato Roma, ma l'attività commerciale era continuata con prestanome "ariani". Tuttavia, le segnalazioni dovevano aver avuto effetto, se a gennaio del '44 il negozio aveva subito una requisizione da parte di soldati tedeschi. Si trattava, ancora in quella data, di una ditta molto solida, tenendo conto che i danni ad essa provocati durante il saccheggio erano ammontati a L. 8.439.555<sup>337</sup>.

11. La società anonima "ESTRO", dichiarata ebraica su segnalazione del delegato rionale<sup>338</sup>. La ditta "De Benedetti Mari e Di Veroli", con negozio di confezioni per uomo a via Ottaviano n. 105-108-110, ha volturato il suo esercizio a Vincenzo Barcolla, già da molti anni suo tagliatore, per L. 200.000, ma il Barcolla "padre di 4 figli è semplice artigiano e non è stato mai in condizione di possedere tale cifra". Proseguendo le indagini, emerge che il Barcolla ha acquistato solo gli stipiti per L. 25.000, mentre la merce e lo stabile era rimasto di proprietà del De Benedetti.
12. La "SADIR", "Società Anonima Drapperie Italiane", sita presso l'arco dei Ginnasi 6, nuova ditta nata dalla "Vito Coen", rimane nello stesso luogo e locale e continua ad effettuare lo stesso commercio. Fu costituita nel '38 e durò fino al '48, con capitale sociale di L. 80.000, e con Arena Ricoperto come amministratore "ariano" unico.
13. La società anonima "Industria Rottami di Ferro" (cfr. *ultra*)

Il 27 settembre del 1940, erano state volturate<sup>339</sup>:

- 1) La società anonima "MAS", "Magazzini allo Statuto", via dello Statuto, capitale sociale L. 1.750.000, che subentrava alla ditta ebraica "E. Castelnuovo", con stesso tipo di commercio e sede, e con presidente del Consiglio d'amministrazione Roberto Morganti.
- 2) La ditta "Alatri", sita in via degli Astalli 19, trasformata nella società anonima "VESTILIA", con un presidente non ebreo e con un direttore generale ed un vice-direttore ebrei e membri della famiglia Alatri. Pur essendo stata chiaramente individuata dagli organi preposti, tuttavia, nella segnalazione inviata dalla Questura al Ministero dell'Interno, si sottolineava in modo esplicito che la società aveva un ruolo portante nell'economia cittadina, poiché non solo riforniva molti negozi della "Capitale e di altre città d'Italia", ma aveva "alle sue dipendenze 43 impiegati dei quali solo 27 ebrei, nonché numerosi piazzisti, in maggioranza ebrei"<sup>340</sup>. La chiusura di questa società avrebbe dunque messo in difficoltà un numero consistente di famiglie ed avrebbero colpito in modo grave l'attività produttiva di tessuti, importante per un paese in guerra. Tuttavia, il documento concludeva segnalando la necessità di colpire "tali forme di indebite trasformazioni delle aziende ebraiche, talvolta soltanto formali, in società anonime, restando

di fatto le Società amministrate dagli stessi ebrei, i quali vengono in tal guisa ad eludere i rigori di legge”<sup>341</sup>. A tale documento però non faceva seguito alcun preciso intervento contro la società.

- 3) La società anonima “VERA”, specializzata in vendita rateale, costituita 28 febbraio 1938, capitale sociale L. 250.000.
- 4) La società anonima “PRIMA”, costituita il 28 febbraio 38, con capitale sociale L. 2.500.000.
- 5) La società anonima “ECO”, “Esercizi Commerciali”, costituita il 28 febbraio 1938 con capitale sociale L. 1.000.000, ed amministratore unico Roberto Moranti. Essa gestiva negozi in via Nazionale 257-258, in via Modena 5, in via Arenula 1-12; subentrò alla ditta “E. Castelnuovo” che operava nello stesso commercio e negli stessi locali.
- 6) La società anonima “TEBRO”, sita in via dei Prefetti 48-52, già “Tagliacozzo”, con 84 dipendenti di cui 2 ebrei.
- 7) La società anonima “Adele Bazzi”, sita in via dei Martiri Fascisti, con capitale sociale di L. 150.000, costituita nel '38 in sostituzione della ditta di Leone Schwartz, di cui Adele era la moglie.

### **3.5. Alcuni esempi**<sup>342</sup>

L'iter seguito dagli organi preposti dal Governo fascista al controllo delle società sospette, tra il 1938 ed il 1941 appare, dal punto di vista burocratico, sempre più capillare e funzionante. Risulta importante, a tal proposito, richiamare l'attenzione sul fenomeno delatorio, che divenne basilare per il funzionamento delle normative razziali. Nell'ambito del sistema anti-ebraico messo a punto dallo Stato, la delazione assunse, infatti, un ruolo così importante da sostenerne e consentirne il funzionamento. Le continue e “sistematiche” denunce anonime contribuiscono alla realizzazione del censimento dell'attività economica degli ebrei; è inoltre evidente che, a richiamare l'attenzione dei delatori, erano proprio le imprese più floride o quelle che tentavano di sfuggire al cerchio stringente della normativa anti-ebraica. Ai delatori “di professione”, emissari diretti del Regime, si univano poi vicini, condomini, conoscenti coinvolti per motivi diversi nella campagna razziale.

Aviate pertanto le ricerche preliminari da parte del Regime a causa delle delazioni, una volta appurato che si trattava effettivamente di ditte appartenenti ad ebrei, la Questura apriva ufficialmente le indagini. A questa prima fase, testimoniata da un cospicuo scambio epistolare, si affiancava il lavoro di accertamento condotto dalla Prefettura, dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, dalle associazioni professionali.

In alcuni casi, come in quello già segnalato della ditta “Brenner” o della società anonima “SALA”, scarsi documenti sintetizzano e liquidano la situazione in esame; in altri la documentazione diventa copiosa, o addirittura ripetitiva.

### 3.5.1. La società anonima "SATA"

Ben diverso, al contrario, appare il caso della "SATA", che si occupava della vendita di tessuti ed abbigliamento, aveva un discreto volume di affari ed una funzione rilevante anche per la produzione di stoffe. La "SALA", i cui soci erano stati identificati in Lamberto Veltroni, Carlo Nibbi, Attilio Pallotti, Roberto Bezzi, più alcuni membri della famiglia Sonnino, era nata, sotto la pressione delle leggi razziali, dall'unione di persone esperte in ambito commerciale ed in possesso di discrete disponibilità economiche. Il Veltroni ed il Pallotti erano rispettivamente definiti, nel rapporto della Questura, "contabile ed industriale", il Nibbi era "commendatore e possidente", il Bezzi "un noto impiegato", i Sonnino "commercianti di alto livello già da generazioni". Finché la Società, "per effetto delle difficoltà dovute all'attuale momento non svolse attività"<sup>343</sup>, il Governo fascista si limitò a tenerla sotto "osservazione" senza ulteriori interventi. Ma non appena i soci tentarono di operare, immediatamente si risvegliarono i sospetti del Ministero dell'Interno e della Polizia. L'acquisto di un immobile di consistente valore economico, mise in moto una nuova serie di controlli. Agli organi preposti appariva sin troppo chiaro l'obiettivo della "SATA", come si legge in un memoriale della fine di novembre 1940, inviato dalla Questura al Ministero della Demorazza: "[...] i predetti deliberarono di indirizzare l'attività della società all'acquisto di un immobile ad uso reddito, salvo, poi, quando se ne presentasse l'occasione di indirizzare l'attività sociale nel senso suesposto, procurando i capitali necessari o attraverso la vendita dell'immobile o attraverso un nuovo aumento di capitale. Intanto il capitale sociale da L. 5.000 fu portato a L. 600.000"<sup>344</sup>.

Il Regime individuava nelle manovre della "SATA", almeno due dei più diffusi sistemi usati per sfuggire al controllo delle autorità: l'aumento di capitale e l'acquisto di proprietà che erano due delle attività più frequentemente intraprese nelle operazioni di volture o cessioni azionarie. L'investimento "nel mattone", nonostante le limitazioni previste dalle leggi razziali, rappresentava ancora, nel 1940, anche a fronte della quasi totale mancanza di requisizione di patrimoni immobiliari, un investimento sicuro. Dalle indagini effettuate risultava che l'immobile, ex proprietà di un'altra società anonima a sospetta partecipazione di ebrei, la "TUCCI-MANNI", non poteva essere stata acquistata dai "facenti parte della società "SATA", per le loro condizioni economiche, non assolutamente in grado di disporre della somma necessaria, anche mediante prestito della rilevante somma di L. 600.000"<sup>345</sup>. Risultava dunque evidente che la somma occorrente era stata versata da ignoti. Il tramite era l'"avvocato Silvio Ottolenghi, ebreo discriminato, con studio legale in Roma"<sup>346</sup>.

L'intervento legale rendeva senza dubbio più complesse le indagini, il cui proseguimento riusciva tuttavia a rispondere a tutti i quesiti posti: la "SATA" era nata per iniziativa di Giacomo Sonnino che voleva estendere verso la Toscana l'attività già florida esistente a Roma. Nel settembre del 1941 gli scopi societari erano stati modificati per includere anche la gestione di immobili, ed il capitale

di L. 600.000 era stato a tal fine "sborso integralmente dal Sonnino [...] l'unico proprietario della società e quindi dell'immobile è il predetto Sonnino" mentre il Nibbi aveva "l'incarico di provvedere all'amministrazione mediante compenso di L. 500 mensili, mentre sua moglie ha l'incarico della riscossione dei fitti dovuti dagli inquilini"<sup>347</sup>.

Il valore dell'immobile, pari al prezzo realmente pagato, era in realtà di L. 910.000, pagate "in nero dal Sonnino" stesso che era "ebreo discriminato e che gestisce regolarmente un negozio di sartoria in via Nomentana nn. 31-33"<sup>348</sup>.

La lunga descrizione relativa al progetto del Sonnino e le indagini effettuate sul patrimonio di questa famiglia sono importanti per individuare la tipologia delle scelte effettuate dai medio-grandi imprenditori ebrei che riuscirono, almeno fino al 1941, ad aggirare l'ostacolo delle leggi razziali. Il primo elemento che emerge in modo evidente è che non solo si tratta di soggetti, come già messo in evidenza, abili nelle trattative commerciali, ma anche perfettamente inseriti nel tessuto cittadino, in un rapporto di fiducia con gli "ariani" che precede e segue le leggi razziali. L'affermazione, fin troppo ovvia, trova però un'interessante conferma nella testimonianza dello stesso commendator Nibbi che, in un interrogatorio del 2 novembre 1941, davanti al Questore di Roma, dichiarava: "Conosco da molto tempo Giacomo Sonnino, negoziante di tessuti, con negozio in via Nomentana, al quale tempo addietro mi rivolsi per appoggi allo scopo di trovare la possibilità di un lavoro per me che dall'epoca della fusione della Banca Agricola Italiana di Torino, della quale ero direttore di Agenzia, mi trovai senza lavoro"<sup>349</sup>. La scelta del Sonnino di allargare, in un momento di profonda crisi economica, la propria attività fino alla Toscana, si spiega attraverso le parole del Nibbi, che afferma come la scelta di soci tutti cortonesi rappresentasse un preciso obiettivo del Sonnino. Il Nibbi, come gli altri, aveva versato le L. 5.000 di capitale, ottenendo in cambio azioni pari al valore di L. 500 l'una.

Sotto la pressione dell'interrogatorio, il passaggio di mano delle azioni diveniva evidente: "Dopo aver adempiuto a tutte le formalità concernenti la costituzione, cedetti le 10 azioni al Sonnino che mi rimborsò le L. 5.000. In seno alla società io avevo l'incarico di amministratore unico". Ben presto però il Nibbi era stato estromesso dalla gestione effettiva della società, "non esercitando alcuna attività commerciale", limitandosi egli solo alla gestione del patrimonio immobiliare.

La testimonianza concludeva brevemente: "Non sono mai stato iscritto al PNF e non sono ex combattente". Almeno in questo caso, l'accordo societario non sembrava rientrare nei "tradimenti" dei fascisti della prima ora, più volte descritti negli articoli de "Il Tevere".

Dalla documentazione ancora conservata, tuttavia, è significativo sottolineare che, almeno fino al 1943, non risultano ulteriori tracce di interventi governativi condotti a danno della famiglia Sonnino.



### 3.5.2. La Società anonima "COPERFIL"

Le questioni relative a questa società sollevano interessanti problemi. Pacifico Di Segni, la cui attività viene segnalata da una lettera anonima, era definito "noto affarista e speculatore ebraico", accusato di aver creato in Roma, attraverso fittizie società anonime e "compiacenti prestanome, ben tre esercizi per il commercio della lana e di articoli da regalo, siti in via Tirso 59-61, in Corso Vittorio 109, e via Ottaviano, angolo via degli Scipioni". Poiché si trattava di "un abile giudeo" il Di Segni non risultava proprietario di nessuna delle tre ditte, mentre la situazione sembrava essere ben diversa secondo la documentazione della Cancelleria delle Società commerciali presso il Tribunale di Roma. I negozi di via Ottaviano e Corso Vittorio erano effettivamente intestati alla "COPERFIL", mentre quello di via Tirso era intestato alla società anonima "Arte della Lana". A questo punto, la lettera anonima cominciava a fornire dati complessi che dimostravano come la delazione prendesse le mosse da qualcuno molto vicino alla ditta stessa. Fondatore della "COPERFIL" risultava essere il genero del Di Segni, certo Gino Paggi, emigrato dopo le leggi razziali; il presidente era la moglie di Pacifico Di Segni (Azelia Sadun), definita "velenosa antifascista"; i verbali della ditta precedenti le leggi razziali erano pieni di nominativi ebraici improvvisamente scomparsi dalle cariche aziendali, sostituiti da "compiacenti prestanome ariani". Tra questi ultimi vi era Giovanni Albini, commesso "da decenni del Di Segni", Beniamino Di Biase, "produttore di reclame per la ditta", Alarico Astorri "amico di famiglia". Inoltre il liquidatore della società anonima "Arte della Lana" era poi un certo Mario Bagnoli, da anni procuratore delle vendite del Di Segni stesso. Particolarmente significativa per l'argomento in esame, risulta la conclusione della lettera anonima, che richiama l'attenzione proprio sull'abilità del Di Segni, il quale già prima delle leggi razziali appare in grado di gestire bene i propri affari: "È dunque chiaro che come da buon ebreo già prima delle leggi razziali il Di Segni mascherava i suoi affari personali con delle fittizie società anonime secondo un caratteristico sistema ebraico, così oggi è inoppugnabile che egli, attraverso dei prestanome ariani, intende farla franca in barba alle leggi razziali". Gli accertamenti confermavano che la "COPERFIL", nata nel 1937 da una società già esistente nel 1934, aveva però giuridicamente rispettato quanto imposto dalla normativa, tanto nel cambio dei soci, quanto nelle cariche sociali. La direzione dei negozi era però rimasta nelle mani della moglie del Di Segni, discriminata insieme al marito già dal 1939. Il Di Segni poi, svolgeva attività di rappresentante per numerosissime ditte di Milano, Gallarate, Legnano, Bergamo e della Brianza ed era dunque di frequente in viaggio per lavoro. Secondo la Questura ulteriori accertamenti divenivano impossibili. Di certo si sapeva soltanto che il Di Segni aveva posto il patrimonio in liquidazione, ed insieme a sua moglie si era trasferito a Firenze.

### 3.5.3. La Società anonima "SALA"

Con una scrittura privata, il 5 agosto 1940, l'ebreo Roberto Nunes aveva venduto l'"esercizio commerciale all'ingrosso del caffè, dello zucchero e del pepe", con sede in via dei Caprettari 72, alla "Società Anonima l'Alimentaria" ("SALA"), da quella data gestita da Giordano Bruno Santarelli e Tito Teodoro, con amministratore unico Rubino Giulio. In seguito a tale cessione, i figli del Nunes, Eugenio ed Oscar, che lo avevano coadiuvato e sostenuto nell'attività, avevano smesso di occuparsene, "sennonché essendo stato di recente l'amministratore unico della Società richiamato alle armi il procuratore della società stessa ha interessato l'ebreo Nunes Oscar ad occuparsi fino al ritorno del Rubini dell'attività dell'azienda". In una lettera indirizzata al Consiglio delle Corporazioni, Bruno Santarelli, procuratore della "SALA", scriveva a questo proposito: "Essendo attualmente il nostro amministratore unico, sig. Giulio Rubini, richiamato alle armi e trovandosi quindi nell'impossibilità di frequentare assiduamente il nostro ufficio, e data la mancanza assoluta di personale maschile, abbiamo pregato il sig. Oscar Nunes di volere gentilmente prestare un poco della sua opera nell'espletamento del nostro lavoro. Il signor Oscar ha volentieri aderito [...] e posso aggiungere anche disinteressatamente, infatti, per ora non gli è stato assegnato nessun compenso [...] per le attuali disagiati condizioni del commercio all'ingrosso che non ci permettevano assunzioni di personale esperto e costoso". L'attività della "SALA", anche se strettamente controllata dal Regime, non sembra destare ulteriori sospetti. A distanza di un anno dalla sua apertura, l'attività viene di nuovo, come da routine, sottoposta ad indagini. Da una lettera del 2 luglio 1941 - inviata dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni al Gabinetto della Prefettura di Roma - risulta che la "SALA", con l'aiuto di Oscar Nunes, continuava la sua attività ma si era anche "potuto accertare che legalmente il Nunes Oscar non è interessato alla Società anonima in questione". Inoltre l'amministratore affermava che "la presenza del sig. Oscar nel nostro ufficio del resto limitata e saltuaria, non sembrava essere incompatibile con le disposizioni vigenti, tenendo anche presente la figura particolare del sig. Oscar Nunes, il quale è di religione cattolica, coniugato con moglie ariana, con figli ariani, ex combattente, già iscritto al PNF dal 1925". Le indagini relative ai Nunes ed alla "SALA" sembrano, a questo punto interrompersi completamente<sup>350</sup>.

### 3.5.4. La società anonima "Aldina"

La Società anonima tipografica "Aldina", come già ricordato, era gestita da un prestanome "ariano", Maria Boccia, ma risultava di proprietà della famiglia di Guglielmo Sabbadini. Le indagini sulla tipografia prendevano l'avvio ad ottobre del 1940, probabilmente perché aveva "dato troppo nell'occhio" il proseguimento dei lavori nel biennio successivo all'emanazione delle leggi razziali. L'avvio di queste ricerche era stata data dalla delazione di Giuseppe Lelli, ex operaio ti-

pografo presso l'“Aldina”, licenziato per divergenze con il capo macchinista per questioni relative al pagamento settimanale. “Per quanto l’esposto avanzato dal Lelli si ritiene sia stato avanzato per motivi di astio” affermava il rapporto della Questura “il contenuto di esso corrisponde a verità”. L’atteggiamento dei fratelli Sabbadini aveva risvegliato l’attenzione di pronti delatori: “Anche l’altro fratello Arnaldo, abitante con il fratello Guglielmo [...] per quanto risulti che svolga attività inerente al commercio di abbozzi di pipe di lusso, frequenta [...] la tipografia [...] ed il suo atteggiamento ha prodotto la convinzione nel vicinato che egli abbia interessi, al pari del fratello Guglielmo nell’azienda”<sup>351</sup>.

Se la rete di delatori disposti a raccontare cosa accadeva nelle famiglie ebraiche romane sembrava funzionare, l’analisi delle testimonianze riservava però agli organi incaricati una serie di amare sorprese che mettevano in dubbio l’azione stessa progettata dal Regime. Ciò che sottolineava la Questura di Roma, rispondendo alle richieste del Ministero dell’Interno, era lo stretto rapporto tra la società anonima “Aldina” e molti degli uffici centrali del Regime: “Il Pettigli operaio tipografo da molto tempo al servizio dell’azienda - affermava il memoriale inviato dal Questore -, prende ordinazione di lavori presso Ministeri, Enti pubblici e presso privati, e provvede anche a riscossione di fatture e versamenti [...] risulta inoltre che la tipografia predetta esegue lavori tipografici per conto degli Enti e Ministeri citati nell’esposto stesso”<sup>352</sup>.

Si trattava dunque non soltanto di intervenire su una società solida, in cui lavoravano circa 20 persone fra ebrei e non, ma anche di privarsi di un valido punto di riferimento, poiché era pur “vero che in detta tipografia sono stati stampati circa 500.000 copie del *Regolamento di Istruzioni Militari per Giovani Fascisti*, lavoro preso presso l’Ufficio Economato del Comando Generale della G.I.L. [...con] un guadagno di L. 400.000”<sup>353</sup>.

Il rientro economico di questo lavoro era finito solo al 70% nelle mani della società “Aldina”, poiché il restante 30% era stato dato ad una nuova società anonima, la “TUSA”, Tipografia dell’Urbe, sita in via Achille Papa 22 e di proprietà di Amedeo Migliorini, procacciatore di affari per lo stesso Sabbadini. Di fronte al complicarsi dell’approfondimento della ricerca, il Questore di Roma ed il suo ufficio sembravano perdere di vista in quale modo si intrecciassero le attività delle diverse società. All’indirizzo indicato, infatti, non esisteva alcuna tipografia, ma soltanto l’uso di una stanza presso la scuola dei minorenni anormali psichici, presso cui il Migliorini svolgeva le funzioni di rilegatore, nell’ambito dell’insegnamento gratuito agli scolari.

In breve, il rapporto tra il Sabbadini ed il Migliorini consisteva proprio in questo scambio di attività: mentre il primo, attraverso la sua tipografia eseguiva effettivamente il lavoro, il secondo procacciava affari attraverso diverse conoscenze e lo smistava su tre diverse società: l’“Aldina”, la “Martella”, sita in via Otranto 43, la “Martella 2”, sita in via Conte Verde. Ancora nel ’41, dai progressivi accertamenti risultava che gli affari per la Tipografia “Aldina” andavano piuttosto bene. Il Migliorini aveva infatti cercato di ottenere una licenza per aprire una

nuova sede della "TUSA" in via Simone di Saint Bon, già attrezzata con macchinari nuovi ed usati. La licenza non era stata concessa poiché esistevano forti sospetti, in quanto il capitale investito in questa tipografia risultava essere di oltre L. 100.000, somma che il Migliorini non poteva possedere e che lasciava intendere "dagli intimi rapporti di lavoro con gli ebrei fratelli Sabbadini che nell'impresa vi fosse la mano degli stessi".

La particolare situazione dell'"Aldina" fu risolta con il rifiuto del rinnovo della licenza, definitivamente scaduta il 27 dicembre 1941.

### 3.5.5. La società anonima "Adele Bazzi"

Anche nel caso della società "Adele Bazzi" era evidente il tentativo di aggirare la legislazione razziale, poiché l'intera gestione era rimasta nelle mani dei precedenti proprietari, protetti da prestanomi "ariani" "manifestandosi pienamente evidente l'essere l'attuale loro ragione sociale soltanto un espediente escogitato al fine di premunirsi contro eventuali conseguenze poiché l'amministrazione e la gestione degli affari restava sostanzialmente nelle mani degli stessi ebrei che le hanno promosse".

Il risultato delle indagini concluse nel '41, dimostrava che l'attività erano rimaste "nelle mani degli stessi ebrei, proprietari delle ditte rilevate e non soltanto per l'ammontare del capitale azionario in loro possesso". Anche in questo caso, come in molti di quelli sottoposti dai delatori all'attenzione delle autorità fasciste, i documenti testimoniano l'impossibilità per il Regime di accedere in tempi brevi alle fonti necessarie, per esempio bancarie. La conclusione dell'affare Bazzi testimonia proprio questo interessante aspetto della questione: "In proposito - conclude una lettera diretta dalla Prefettura agli uffici della Demorazza - non è possibile raccogliere per via indiretta inconfutabili elementi di prova, essendo indispensabili accertamenti d'ordine anche tecnico riflettenti la gestione"<sup>354</sup>.

Progressivamente, di fronte all'abilità gestionale di famiglie che erano riuscite a fronteggiare la prima ondata delle leggi razziali, sia la macchina burocratica del Regime, quanto il sistema delatorio, sembravano mostrare i primi cenni di cedimento. Dall'analisi effettuata sulle società anonime romane, a partire dal '41-'42, si concretizza la capacità di reazione degli imprenditori ebrei di medio alto livello sociale.

I casi seguenti sembrano fornire ulteriore sostegno a tale ipotesi.

### 3.5.6. Le società anonime della famiglia Castelnuovo

Le sei ditte connesse alla famiglia Castelnuovo generarono, per esempio, gravi problemi agli organi del Governo fascista per l'abilità dimostrata dai personaggi coinvolti. Il 19 agosto del 1939, quando erano da poco stati avviati i

primi accertamenti, nonostante i continui esposti anonimi e non, presentati agli uffici della Demorazza, in particolare a seguito della segnalazione di Simone Piraldo, mancavano elementi "atti a dimostrare che i capitali impiegati nelle società anonime da lui indicati fossero dei Castelnuovo ma che, secondo lui, i Castelnuovo avrebbero sciolto la loro società anonima creandone altre cinque: "Prima", "Vera", "Eco", "Mas", "M.G.A." ("Magazzini Generali Abbigliamento"), servendosi di prestanomi 'ariani'" anche inseriti nei consigli di amministrazione.

Contemporaneamente la Questura di Roma affermava che nei riguardi delle cinque "ditte è da rilevare che si tratta di organismi commerciali di notevole consistenza, costituite sotto forma di società anonime le quali amministrate e rappresentate legalmente da persone di razza "ariana" hanno però rilevato locali ed attività commerciali gestite in precedenza da ebrei". In tutti questi casi la verifica e gli accertamenti divenivano ancora una volta estremamente difficili<sup>355</sup>. Ulteriori delazioni affermavano che era stata costituita dagli stessi Castelnuovo un'altra società anonima, la "Oltremare", per operare ufficialmente esportazioni in America, ma denunciata al Consiglio provinciale delle Corporazioni come nata al puro scopo di frodare l'erario<sup>356</sup>.

Sicuramente il Castelnuovo, rispetto ad altri imprenditori coinvolti, era riuscito ad attuare un programma che difficilmente poteva essere controllato dal Regime. La società primaria "Castelnuovo", sita in via Pellegrino Rossi 12, aveva ceduto le sue attività a due società anonime, la "E. Castelnuovo", sempre in via Pellegrino Rossi, e la "A. Castelnuovo" in via Nazionale 255. La prima aveva la sua sede originaria a Milano, e solo in un secondo momento, dopo il febbraio del 1938, anno della sua fondazione, era stata trasferita a Roma. In seguito era stata rinominata e trasformata nella "Magazzini Generali Abbigliamento" ("MGA"), sita in via dello Statuto, ma con sede legale ancora una volta in via Pellegrino Rossi n. 12, formata da dieci azionisti, con capitale di L. 10.000, aumentato progressivamente nel corso di un anno fino ad un milione di lire.

Nella stessa via aveva sede anche la "Società Anonima Magazzini all'Esquilino" ("SAME"), con esercizio di vendita in piazza Vittorio. Tutte queste società risultavano in una prima fase aperte a Milano, ma mancava la data ed il luogo della loro costituzione.

### 3.5.7. La ditta "Piperno Alcorso"

Interessante anche il caso della cessione della ditta "Piperno Alcorso" alla ditta "Zingone", apparentemente avvenuta secondo la documentazione sino ad ora esaminata<sup>357</sup>. Considerando l'abilità finanziaria di Amilcare Piperno, come si vedrà, proprietario di un complesso, ricco, diversificato patrimonio, è probabile che, nonostante la documentazione inviata agli organi preposti, la cessione agli Zingone, data per certa dagli organi del Regime, fosse solo una manovra diversiva.

Dietro un'operazione semplice, si celavano infatti una serie di passaggi complessi che apparivano, anche per il Regime stesso, difficili da individuare e comprendere. La società "Piperno Alcorso" aveva già una complessa storia di trasformazione alle spalle: all'inizio del 1938 aveva in proprietà due negozi in Corso Umberto e piazza Fiume e la gestione di un'ulteriore società. Secondo informazioni riservate, sempre allo stesso proprietario risultava poi intestata la società anonima "Tagliacozzo", sita in via dei Prefetti, di cui Amilcare era amministratore unico. L'attività di queste società, denunciata su delazione nel maggio-giugno del '38, attirava su di sé una lunga serie di indagini che dettero vita ad un consistente fascicolo ancora oggi conservato fra i documenti dell'Archivio Centrale dello Stato<sup>358</sup>. La questione diventava interessante poiché la gestione delle società anonime si mescolava di frequente con la proprietà degli immobili stessi nei quali la società aveva sede<sup>359</sup>. Le mura del negozio di piazza Fiume e la villa della Camilluccia, di proprietà della famiglia, erano beni che ricadevano sotto l'egida di un'ulteriore società anonima di cui, nei documenti conservati, non si indicava il nome preciso, che gestiva però l'intero patrimonio immobiliare del Piperno. Di tale società anonima non specificata, Amilcare Piperno era procuratore ma non intestatario dei beni. Fra le altre annotazioni che caratterizzano il fascicolo di Amilcare, si segnalava che non solo il Piperno "non è iscritto al PNF e non professa religione", ma soprattutto "non risulta censito". Non era stato dunque inserito nelle liste dei proprietari ebrei e l'indagine sui suoi beni nasceva soltanto da una precisa denuncia delatoria.

Senza dubbio, il caso in esame rappresenta un modello interessante per comprendere la complessa attività svolta non solo dagli uffici della Demorazza, ma anche dal Ministero degli Interni, dalla Pretura, dalla Questura, dalla Camera di Commercio, dal Tribunale delle imprese e, di contro, dagli imprenditori ebrei sottoposti alla pressione delle leggi razziali. Mentre su questo caso si registrava un costante interessamento delle autorità, il Piperno riorganizzava la propria gestione aziendale, infatti, l'evidente indecisione da parte degli uffici preposti al controllo, gli consentiva un intervento risolutivo. A distanza di oltre sei mesi dall'apparente cessione a Zingone, mentre i tempi si erano fatti più cupi per i membri della Comunità Ebraica, il Ministero dell'Interno registrava con sorpresa, più che con soddisfazione, che "Amilcare Piperno e la moglie sono in viaggio per l'Australia dove li attendono i figli per avviare una nuova attività". L'amministratore della società, Paolo Sonnino, li aveva seguiti<sup>360</sup>. La cessione definitiva restava però sospesa, così come la gestione del patrimonio immobiliare; sempre attraverso delazione si arrivava infatti a sapere che si prevedeva un ritorno in Italia di Amilcare per la cessione della ditta, poiché la gestione era diretta in quel frangente dall'avv. Vincenzo Storoni, già procuratore del Piperno, di "razza ariana".

La complessa situazione dei beni Piperno, tuttavia, non si esaurisce qui. La seconda società anonima di proprietà della famiglia, la "Tagliacozzo", sollevava infatti ulteriori questioni. Come primo passo furono sospesi i lavori di costruzione

di una nuova sede in via Salaria (Palazzo Anderson). Da parte del Regime era contemporaneamente posta sotto osservazione l'attività di laboratorio di confezioni e la vendita di tessuti, teoricamente affidata con decreto governativo, ad un commissario di sorveglianza, tal Michele Tanzini, consigliere nazionale della Corporazione. La ditta richiamava infatti l'interesse delle autorità sia per il tipo di servizi che forniva, sia per la consistenza del volume di affari: fra il '38 ed il '39 vi lavorano infatti 279 impiegati fra ebrei e non ebrei.

Anche se la ditta era stata sottoposta ad un commissario di sorveglianza, i 177 dipendenti non ebrei si erano offerti di acquistarla e trasformarla in società anonima. Nasceva dunque la "TECOEL" (società anonima "Tessuti e Confezioni Eleganti") con L. 2.000.000 di capitale sociale, destinata anche a riacquisire la ditta "Piperno Alcorso", rimasta sospesa nella gestione affidata al procuratore. Contemporaneamente si presentava anche un altro acquirente, tal Renato Rossi, professore, "ariano", iscritto al PNF, disposto a rilevare l'insieme delle aziende con gli operai della "TECOEL".

### 3.5.8. La società anonima "SACCI"

Evidenti sono gli interessi della famiglia Limentani nella "Società Anonima Commercio Calzature Italiane" ("SACCI"), composta di oltre 10 soci e di cui Eugenio Limentani, figlio di Leone, risulta esperto e responsabile del settore di vendita. La questione appare piuttosto complessa e risale ai primi tempi delle leggi razziali, poiché già dal settembre 1939 risultano evidenti al Regime i movimenti che mirano all'acquisizione, da parte dei Limentani, di un'attività di pizzicheria esistente presso piazza Vittorio Emanuele 48, e di un calzaturificio in via Cavour. I Limentani si muovono attraverso prestanome per ottenere nuove licenze di commercio, il diritto di rilevare i due locali ed avviare l'amministrazione dell'azienda. Dal primo aprile 1940, Eugenio Limentani risulta amministratore dei negozi, anche se la sua carica regolarmente registrata con "contratto di categoria", non risulta "copiata nel copialettere della società e da ispezione eseguita [...] non risulta al momento usata". Inoltre la cauzione necessaria di oltre L. 20.000, necessaria per avviare la società, era stata versata proprio dal Limentani e dagli altri soci rigorosamente "ariani" (rag. Fermanelli, avv. Dieci ed altri) che non avevano mai restituito il capitale. Si manifesta dunque, in questo caso, una situazione già riscontrata altre volte: il capitale ebraico serve per finanziare, in un momento di grave crisi economica, l'avvio di nuove attività e per "pagare" o meglio "ripagare" la copertura offerta da "ariani" che sembrano fidarsi totalmente della capacità finanziaria dei commercianti ebrei. Si tratta di elementi interessanti su cui sarebbe necessaria una più attenta ed approfondita riflessione, infatti, dietro questi abili giochi finanziari, si nascondono spesso complessi meccanismi non solo economici, ma anche umani. Nel caso dei Limentani, per esempio, il Regime nota che uno dei prestanome, l'avv. Dieci, vive modestamente, "che il socio Alessandro Torresi è un pregiudicato per atti di libidine [...] che Cerquetti Nicola è

stato processato per truffa e appropriazione indebita [...] e non dispone di beni di fortuna". Mentre il Presidente del Comitato Provinciale Corporativo, su segnalazione della Prefettura, si avvia a prendere le decisioni del caso (che per altro non sembrano dalla documentazione mai avvenire), il prefetto conclude: "Sembra che i predetti abbiano creato un'organizzazione sia pure di mezzi limitati, nella quale l'ebreo Limentani ha trovato l'illecito campo ove svolgere, sotto altro nome, una attività commerciale a lui non consentita, e gli altri compresi gli ignari Cerquetti [...] e Torresi [...] hanno trovato il modo di arrotondare le loro entrate, affiancando ed agevolando il commercio dell'ebreo"<sup>361</sup>. Dalla fine del '39 comunque la società anonima "SACCI" svolge regolarmente la propria attività.

### 3.5.9. La società anonima "Industria Rottami di Ferro"

All'inizio del 1938 veniva costituito il "Consorzio Nazionale Approvvigionamento Materie Prime per Fonderie Ghisa" ("CAMPFOND") col compito di disciplinare la raccolta e la distribuzione dei rottami secondo le direttive del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra ("COGEFAG"). Le aziende raccoglitrice erano state invitate a mettere a disposizione del "CAMPFOND" tutti i rottami di ghisa a determinate condizioni di prezzo e di controllo. Per le aziende, accettare di lavorare nell'ambito di queste organizzazioni rappresentava un sacrificio non indifferente. Le ditte appartenenti ad ebrei, specializzate in questo settore, tendevano a sfuggire al controllo per poter evadere le numerose tassazioni che ne penalizzavano oltremodo l'attività. L'importanza del recupero dei rottami, in un periodo di guerra, coinvolgeva però non solo ditte ebraiche, e chiunque tentasse di sfuggire tale sistema, era subito accusato di essere un accaparratore, un sovvertitore ed un sabotatore, indipendentemente dal fatto di essere o non essere ebreo. Anche in questo settore, le procedure usate da un lato dal Regime e dall'altro da medi e grandi imprenditori, erano le stesse, come dimostra il caso delle vecchie ditte "Sonnino", notissime a Roma, poste a Lungotevere Ripa. 4-5. Nel luglio del '39 da queste era nata la "SAIRF" ("Società Anonima Industria Rottami di Ferro") i cui soci avevano immediatamente richiesto l'autorizzazione per poter acquisire le ditte dei Sonnino e farle passare sotto la "SAIRF". Non potendo dimostrare l'estraneità ebraica alla nuova società, tuttavia, le pratiche non riuscivano però a procedere, finché il 13 gennaio 1941, l'Assemblea generale degli azionisti della "SAIRF", stremata dall'attesa, accettava le dimissioni del Consiglio di amministrazione e nominava amministratore unico l'"ariano" Felice Bianchi, aumentando contemporaneamente il capitale sociale da L. 20.000 a L. 200.000. Il Bianchi era divenuto azionista unico trasformando di fatto (ma non giuridicamente) la società da anonima in ditta individuale, poiché sembrava aver rilevato l'intero pacchetto azionario. Ottenuta la registrazione nel 1941, la ditta, dimostrata l'estraneità di interesse ebraiche, cominciava ad operare regolarmente, anche in considerazione del fatto che il Bianchi si era recato personalmente in Questura a spiegare le



proprie ragioni per dimostrare l'assoluta estraneità nella ditta di capitali riconducibili ad ebrei.

Continuarono tuttavia segnalazioni e delazioni che preoccupavano gli organi competenti, costretti di frequente a giustificare la necessità del proprio operato. Il 23 marzo 1942, la Federazione Nazionale Fascista Commercianti di Ferro, Metalli e Macchine aveva ancora notizia di interessi ebraici nella società, messi a tacere da una lettera della Regia Questura di Roma, inviata a distanza di oltre tre mesi in risposta ad una richiesta di ulteriori accertamenti da parte della Federazione.

Indipendentemente dal caso singolo, era il campo stesso della rottamazione, tradizionalmente legato alla malavita o comunque alle fasce marginali della società, a sollevare i sospetti degli organi preposti al controllo cittadino. Da questa situazione, fino all'estendere dubbi e paure riguardanti i membri della Comunità Ebraica coinvolti in questo commercio, il passo era breve. In un documento del 1938, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, erano indicati come "incettatori e accaparratori di rottami metallici alcuni ebrei che da tempo si occupavano di questa attività." Le aziende dei fratelli Di Nepi (arco di S. Callisto n. 16), dei fratelli Giuseppe Livoli (via di S. Maria Ponticelli, n. 73), di Umberto Livoli (via dei Fienili n. 74) e dei fratelli Calò (via di S. Ambrogio, n. 22), avevano tutti interessi nella nuova "SAIRF". Essi erano accusati di aver esercitato speculazioni e commercio illecito di rottami di ghisa, in contrasto con le disposizioni del "COGEFAC". A questi si aggiungeva l'accusa a Benedetto Sonnino (la cui attività era sita in via Antonio Chinotto 1) di compiere "opera disgregatrice" nelle aziende considerate interessanti per la difesa, poiché aveva indotto alcuni operai a dimettersi dalle ditte presso cui prestavano servizio per andare a lavorare presso un magazzino di ebrei a Lungotevere Ripa 4, nuova sede della "SAIRF".

Le denunce ed i controlli testimoniavano però che "i predetti commercianti e rottamatori", pur non avendo dato luogo ad atteggiamenti politicamente preoccupanti nei confronti del Regime, avevano tuttavia precedenti penali di un certo rilievo. L'accusa pertanto si rivolgeva contro un nucleo già coinvolto in questioni giudiziarie. Nel 1931 Settimio Di Nepi era stato condannato per bancarotta; nel 1936-37 Umberto Livoli era stato condannato per aver acquistato rottami di ferro da commercianti senza licenza ed era stato per ciò diffidato; nel 1925 Giuseppe Livoli era stato condannato ad un anno e due mesi per furto, e nel 1930, a sette mesi di reclusione per ricettazione. Tuttavia le fatture in loro possesso dimostravano i corretti versamenti alla "CIRAF" (società anonima "Commercio Industria Rottami Acciaio e Ferro), incaricata della distribuzione dei rottami, dimostrando pertanto la scarsa attendibilità della delazione mossa contro la "SAERF", alla cui gestione essi partecipavano. I raccoglitori di ferro e ghisa, infatti, non avevano l'obbligo, se non nel caso di aziende ausiliare, di cedere a determinati stabilimenti la loro merce, tanto che la Questura, nel caso specifico, esprimeva infine parere favorevole, poiché la mancata consegna di materiali alla "COGEFAC" sembrava imputabile più alla mancanza di lavoro piuttosto che ad un accordo contrario al Regime.

Anche se gli elementi sino ad ora messi in luce attraverso la documentazione esaminata non sono esaustivi per definire in modo completo la complessa influenza determinata dalla legislazione razziale sull'attività economica degli ebrei, essi sono comunque importanti e meritano ulteriori approfondimenti. Senza dubbio il primo risultato emerso da questa ricerca, dal punto di vista archivistico, è la grande quantità di documentazione ancora esistente, dispersa in numerosi e poco noti archivi, tanto ricca ed importante da ridimensionare la convinzione che le fonti per il periodo in esame siano limitate.

La conferma di elementi già noti, come la situazione confusionaria del Regime nella gestione stessa della politica razziale, aprono la ricerca ad ulteriori approfondimenti poiché, da quanto esaminato, si evince come alcune fasce dell'imprenditoria ebraica seppero prevedere ed in parte arginare, almeno in una prima fase compresa fra il '38 ed il '42, la normativa anti-ebraica. Fondamentale, ma ancora da approfondire soprattutto attraverso un'analisi attenta della campagna stampa condotta da "Il Tevere" e da altri giornali italiani, è il malcontento verso il Regime fascista, nato, si può ipotizzare, proprio a seguito della normativa anti-ebraica, della sua applicazione e ripercussione sulla vita dei cittadini italiani<sup>362</sup>.